



CONVENZIONE QUADRO ACP

“ENERGY – terza edizione

CIG: A0377DBF46

Importo massimo spendibile della Convenzione

Euro 207.524.032,00

N. Reg. Dig. ACP

01/2024

CONTRATTO QUADRO ACP



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

l'Agenzia con sede legale in Bolzano, Via Alto Adige 50, in persona del legale rappresentante Petra Mahlknecht C.F. MHLPTR66C49A952B, giusti poteri allo stesso conferiti dall'art. 5 dello Statuto dell'Agenzia (approvato con delibera della Giunta provinciale del 19 marzo 2012, n. 385 e modificato con delibera del 12 dicembre 2023, n. 1094);

E

ALPERIA SMART SERVICES Srl, sede legale in Bolzano, CAP 39100, prov. (BZ), via Dodiciville 8, P. IVA 01745520211, in persona del legale rappresentante Alessandro Randon, C.F. RNDLSN83T26E897K giusti poteri allo stesso conferiti con mandato del Consiglio di Amministrazione come da verbale della riunione del 01.02.2024 n. 162 (nel seguito per brevità anche Esecutore ");

VISTI

- l'art. 27 l.p. n. 15/2011 istitutiva dell'Agenzia;
- l'art. 9 Decreto Legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 89/2014, istitutiva della funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l'Agenzia, iscritta all'Elenco dei Soggetti Aggregatori, svolge a livello provinciale per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi degli artt. 27 comma 1 l.p. 15/2011, 5 l.p. 16/2015 e 21 ter l.p.1/2002;
- l'art. 5 comma 1 l.p. 16/2015 disciplinante le funzioni dell'Agenzia quale Soggetto Aggregatore provinciale;
- l'art. 21 ter l.p. 1/2002 (Spending review provinciale);
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017 (Statuto dell'Agenzia per i contratti pubblici);

PREMESSO CHE

1) nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini, viene attribuito il significato di seguito specificato:

- a) **Committente:** l'Agenzia per i contratti pubblici;
- b) **Amministrazioni Pubbliche:** Gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter l.p. 1/2001 e 2 comma 2, l.p. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione;



- c) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti;
- d) **Unità Ordinante:** uffici o strutture organizzative e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Acquisto e che verranno negli stessi indicati;
- e) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti indicate dalle Unità Ordinanti nell'Ordine di Acquisto, ed abilitati a concordare con l'Esecutore e sottoscrivere - se delegate - la Pianificazione dell'Acquisto nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine di Acquisto e quindi, tra l'altro, ad effettuare i pagamenti, verificare i Prodotti e richiederne la sostituzione, effettuare i controlli, autorizzare la sostituzione temporanea dei Prodotti, gestire i contenziosi sorti a seguito delle verifiche, richiedere il pagamento delle penali, ricevere dall'Esecutore o inoltrare allo stesso le comunicazioni attinenti alla gestione operativa dei Contratti di Acquisto. Le Unità Approvvigionanti potranno coincidere con le Unità Ordinanti;
- f) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione;
- g) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra l'ACP e l'Esecutore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- h) **Esecutore:** l'impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- i) **Ordine di Acquisto;** il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Esecutore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica dell'Esecutore nonché alle condizioni economiche fissate dall'Esecutore medesimo nell'Offerta Economica;
- j) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di acquisto:** l'accordo stipulato dai Punti Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con l'Esecutore mediante l'Ordine di Acquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- l) **Parte:** l'Agenzia o l'Esecutore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- m) **Sistema di e-procurement:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo <http://www.bandialtoadige.it/>;
- n) **Gestore del Sistema Informatico di E-procurement:** l'Agenzia per i contratti pubblici;
- o) **Prodotto:** i beni indicati nel capitolato tecnico;
- p) **Data di Consegna:** il termine massimo indicato per ciascuna tipologia di prodotto e fornitura nel capitolato tecnico, entro il quale l'Esecutore dovrà consegnare il prodotto richiesto nei luoghi di consegna;
- q) **Luogo di Consegna:** luogo per la consegna specificato dalle Unità ordinanti nell'Ordine di acquisto, che deve essere ubicato entro i confini territoriali della Provincia di Bolzano.

2) le predette Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo spendibile, stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, permanendo



immodificata la disciplina vigente in tema di adozione della Deliberazione di acquisto, nonché di normativa contabile, delle singole amministrazioni;

3) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'Agenzia nei confronti dell'Esecutore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dell'Ordine di Acquisto;

4) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti, né tantomeno l'Agenzia, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Esecutore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, gli Ordini di Acquisto deliberati dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

5) i singoli contratti di acquisto vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed l'Esecutore attraverso l'emissione degli Ordini di Acquisto. Nei predetti Ordini di Acquisto saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

6) per effetto dell'Ordine di Acquisto, l'Esecutore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni ordinanti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Esecutore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi connessi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione;

7) l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dell'Esecutore per gli Enti, indicati nelle Condizioni Generali di contratto, attraverso una procedura aperta, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 740494-2023 del 06.12.2023;

8) in seguito all'espletamento della procedura di gara di cui sopra, l'impresa ALPERIA SMART SERVICES Srl è risultata aggiudicataria e di conseguenza, con Decreto della Direttrice generale dell'Agenzia n. 4 del 12.01.2024 le è stata aggiudicata la Convenzione quadro in oggetto, per l'importo complessivo di 2.684.640,00 €, IVA esclusa;

9) Per l'effetto dell'aggiudicazione, l'Esecutore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura dei beni/ prestare i servizi oggetto della presente Convenzione quadro ed eseguire gli Ordini di Acquisto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nei documenti della Convenzione stessa;

10) L'Esecutore dichiara che quanto risulta dalla presente Contratto quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni generali, il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato



e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

11) il termine dilatorio di cui all'art. 39 della LP n. 16/2015 non si applica poiché si versa in una delle ipotesi di cui all'art. 39 co. 2 LP n. 16/2015;

12) dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 d.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 18 comma 5 d.lgs. 36/2023, con Decreto della Direttrice generale dell'Agenzia n. 17 del 17.04.2024;

13) l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta dall'Agenzia ai fini della stipula della presente Convenzione; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

14) l'Esecutore, mediante la apposizione della seconda firma digitale sul presente Contratto quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, mediante apposizione di duplice firma digitale, le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto quadro;

15) il presente Contratto quadro, compresi i relativi Allegati, viene stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023, apponendo sul documento informatico la firma digitale dei legali rappresentanti, la quale deve essere rilasciata da ente certificatore autorizzato;

16) non deve essere acquisita la documentazione antimafia, inquanto l'Esecutore ha presentato DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA ai sensi Art. 46, D. P. R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445, poichè ALPERIA SMART SERVICES SRL ed il suo socio unico rientrano nella categoria di "società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico" di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 83 del D.lgs. 159/2011, esse sono, di conseguenza, esenti dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (i.e. comunicazione e informazione antimafia).

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati ivi indicati, le Condizioni Generali, il Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte sostanziale della Convenzione.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La presente Convenzione è regolata da quanto previsto dal presente Contratto quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati, dagli atti del bando di gara, dai documenti e dalle relative norme ivi richiamate, dal Disciplinare di Gara, nonché dal d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge provinciale 16/2015 e s.m.i., dall'art.6 Legge provinciale 22 ottobre 1993 n.17, dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le disposizioni contenute nel presente Contratto quadro e nei singoli Contratti di Acquisto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Esecutore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Acquisto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Acquisto, le Parti potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. L'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti possono apportare nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall'art. 48 comma 2 l.p. 16/2015 e dall'art. 120 d.lgs 36/2023, variazioni o modifiche al contratto nei limiti previsti nelle suddette disposizioni.

5. Nei casi in cui vengono riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti aderenti agli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti da ACP corrispondono all'Agenzia l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi svolte da ACP, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo. In questi casi trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante / aderente.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa, tecnica e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte dell'Esecutore, in favore delle singole



Amministrazioni Contraenti, della prestazione avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione e dei servizi connessi, come meglio descritta nel Capitolato tecnico.

2. Con la stipula del Contratto quadro, l'Esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti, nella misura richiesta con gli Ordini di Acquisto, sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile eventualmente incrementato ai sensi delle Condizioni generali di contratto, a prestare la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione e servizi connessi, mediante consegna presso le sedi delle Unità ordinanti/approvigionanti site all'interno del territorio della Provincia di Bolzano indicate nel Capitolato tecnico.

3. L'Esecutore dovrà in ogni caso assicurare, pena l'applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella Convenzione a tutela dell'Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare esecuzione delle prestazioni, oggetto dei singoli Ordini di Acquisto. Le predette prestazioni dovranno essere eseguite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione quadro e nel Capitolato Tecnico, e loro allegati. In particolare, le caratteristiche tecniche minime dei Prodotti/del Servizio sono descritte nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati, letti ed accettati dall'Esecutore in fase di gara,

4. L'Esecutore prende atto ed accetta che gli Ordini di Acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement del portale www.banditoadige.it (d'ora innanzi anche "Sistema").

L'Esecutore, pertanto, si impegna

- i) ad abilitarsi al Sistema;
- ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di Acquisto.

ARTICOLO 4 - IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. L'importo massimo spendibile della presente Convenzione è pari ad **Euro 207.524.032,00**.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 6, comma 3 della l.p. n. 17 del 22 ottobre 1993, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'Esecutore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, una diminuzione delle prestazioni o l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia esaurito o si prevede sia esaurito l'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, all'Esecutore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi di Prodotto da fornire, sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.



3. In riferimento alla presente Convenzione, la revisione dei prezzi si ritiene assolta, in quanto il prezzo è determinato dal mercato elettrico nazionale, dallo spread richiesto dall'Esecutore, oltre che dagli ulteriori fattori tra cui costi di trasmissione e distribuzione, soggetti a periodica revisione da parte delle Autorità competenti, , vedere Articolo 12 del presente Contratto quadro.

ARTICOLO 5 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi più 1 proroga opzionale di 12 mesi (ai sensi dell'Art. 120, c. 10 del d.lgs. 36/2023), più proroga tecnica di massimo 12 mesi a decorrere dalla sua attivazione sul portale www.band-altodige.it.

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata comprese le eventuali proroghe sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi delle Condizioni Generali, la Convenzione verrà considerata conclusa.

3. L'Agenzia, ai fini della migliore gestione dell'Importo massimo spendibile della Convenzione, si riserva di non autorizzare Ordini di Acquisto che soddisfino il fabbisogno di un arco temporale superiore a 12 mesi.

4. L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la presente Convenzione quadro, alle medesime condizioni tecniche e contrattuali, per una volta per una durata pari a 12 mesi (ai sensi dell'Art. 120, c. 10 del d.lgs. 36/2023), per un importo massimo spendibile pari a 86.468.346,67, già compresi nella somma di cui al cap. 4 par 1. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'Agenzia invia apposita comunicazione all'Esecutore mediante PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione originaria.

5. Inoltre, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo esecutore ed in ogni caso per il massimo di 12 mesi, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso L'Esecutore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso..L'Agenzia invia apposita comunicazione all'Esecutore mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima.

ARTICOLO 6 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI ADESIONE

Vedi: ALLEGATO A - TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO ACP

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ESECUTORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

1. L'Esecutore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali di contratto, nel Capitolato tecnico e relativi allegati nonché in altri documenti specifici della presente Convenzione quadro e nella documentazione di gara, anche a:



a) stipulare, per conto delle Amministrazioni contraenti, in base alla delega conferita mediante l'ordine di acquisto, i contratti per i servizi di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti secondo quanto disposto dalle delibere ARERA n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i., del TIQE e del TIV e comunque, in conformità alla normativa vigente, e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura.

Provvedere alla disdetta dei contratti di fornitura esistenti tra le Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti e l'Esecutore uscente fatturando gli oneri alle Amministrazioni stesse.

Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dall'Esecutore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione;

b) L'Esecutore è obbligato ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dalle amministrazioni a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti nel presente Capitolato tecnico e nell'allegato "Modalità di adesione".

c) L'Esecutore si impegna ad erogare le forniture oggetto della convenzione nei Punti di Prelievo (codice POD), che verranno indicati nell'Ordine di Acquisto ed Anlage-Allegato A.xlsx da ciascuna Amministrazione Contraente, conformemente alle disposizioni emanate dall' ARERA. Gli Ordini di Acquisto emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti, pertanto, unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo (codice POD).

d) L'Esecutore si impegna ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per i singoli punti di prelievo a partire dalla data di attivazione della fornitura, fino al termine contrattuale di cui all'art. 5 del presente Contratto Quadro, indipendentemente dal giorno di attivazione. L'Esecutore prende atto che non sussistono quantitativi minimi annui di energia elettrica che le Amministrazioni hanno l'obbligo di richiedere e che, pertanto, l'impegno ad eseguire la fornitura si determina in capo all'Esecutore qualunque sia il quantitativo richiesto dall'Amministrazione.

e) Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non abbia ottenuto lo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili all'Esecutore, il relativo Ordine di Acquisto, rimarrà valido e l'Esecutore dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione Contraente del nuovo termine di fornitura. L'Esecutore, si impegna a procedere allo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura, a nome e per conto dell'Amministrazione Contraente e contestualmente all'attivazione della nuova fornitura, nel rispetto dei tempi tecnici e dei vincoli contenuti in precedenti contratti. L'Esecutore dovrà comunque informare l'Amministrazione Contraente relativamente alla data di cessazione del precedente contratto di fornitura di energia elettrica e la data di attivazione della nuova fornitura.

f) Qualora l'Esecutore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per motivi imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordine di Acquisto, l'Esecutore s'impegna a darne comunicazione all'Unità Ordinante entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento.

g) L'Esecutore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordine di Acquisto, se l'Ordine perviene entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordine se l'Ordine perviene dopo il 10 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.



In caso di nuovi allacci, in cui non vi sia subentro a forniture precedenti, la fornitura inizierà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'Ordine di Acquisto, se l'Ordine giunge al suo domicilio entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordine qualora l'Ordine giungesse dopo il 10 del mese. Qualora i termini di prima attivazione della fornitura di energia elettrica sia per subentri a precedente Esecutore che per allacciamenti nuovi senza subentro a forniture precedenti non vengano rispettati, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le penali previste nell'Allegato "Schema _Penali".

h) L'Esecutore dovrà verificare le richieste di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti e trasmetterle al distributore locale entro i termini previsti all'art. 81 p.7 dell'Allegato A TIQE 2016-2023 Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel dall'ARERA (attualmente 2 gg.) pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Schema Penali".

i) Nel caso di richieste incomplete o inesatte l'Esecutore dovrà richiedere all'Unità Ordinante l'integrazione o rettifica, entro 2 (due) giorni lavorativi. È previsto altresì l'indennizzo automatico ai sensi dell'art. 104 dell'Allegato A alla delibera 22/12/2015 646/2015/R/eel dall'ARERA ("Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica") entro i termini stabiliti dall'art. 106 dello stesso allegato. Nel caso del mancato rispetto dei termini di cui sopra la Stazione Appaltante avrà facoltà di applicare le penali

j) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte dal Direttore dell'esecuzione;

k) comunicare tempestivamente ai soggetti contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione quadro e degli Ordini di Acquisto, indicando dettagliatamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo referente della convenzione;

l) garantire che i Prodotti forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti, nonché, ove previsto, ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);

m) consentire agli Organismi di ispezione e/o ai Soggetti incaricati dall'Agenzia, di effettuare le attività di verifica indicate nel Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo del controllo, l'Esecutore si impegna ad attuare le opportune azioni per eliminare sia la/e carenza/e riscontrata/e sia le cause che hanno generato la/e carenza/e, attraverso lo svolgimento delle attività descritte nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi indicate;

n) pagare agli Organismi di ispezione predetti i corrispettivi relativi alle attività di verifica dagli stessi effettuate;

2. La fornitura dei Prodotti e la prestazione dei relativi servizi connessi, oggetto della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, dovrà essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto quadro. L'Esecutore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti e ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordine di Acquisto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico stesso e di cui all'Allegato "Schema Penali".



3. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificati, e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Dietro richiesta espressa dell'Agenzia o dell'Amministrazione contraente l'Esecutore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature in questione rispettino la normativa. L'Esecutore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni all'Amministrazione contraente.

4. L'Esecutore non dovrà utilizzare attrezzature, macchine, utensili e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione contraente, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai responsabili delle Amministrazioni contraenti/Punti Ordinanti/Unità approvvigionanti. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che le Unità Ordinanti/Unità approvvigionanti dovessero dare in prestito d'uso all' Esecutore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere descritte e messe a disposizione tramite idoneo verbale in cui l'Esecutore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse ed a mantenerle.

5. L'Esecutore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di consegna, e la prestazione dei servizi connessi, negli orari e secondo le modalità previsti dal Capitolato Tecnico. Variazioni non sono ammesse se non preventivamente concordate con le Amministrazioni contraenti.

6. Le Amministrazioni contraenti, attraverso persona idonea, dovranno fornire preventivamente all' dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui l'Esecutore è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'Ordine di Acquisto, al fine di consentire all'Esecutore medesimo l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L'Esecutore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri collaboratori destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a garantire un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

7. L'Esecutore dovrà non procedere, nell'ambito delle attività di consegna dei Prodotti, a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente come pure non procedere all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;

8. In applicazione delle previsioni delle rispettive delibere vigenti di ARERA l'Esecutore è tenuto al rispetto del livello specifico di qualità relativo alla rettifica di fatturazione per importi già pagati dall'amministrazione. Il rimborso della somma non dovuta o la comunicazione all'amministrazione che non si procede a rettifica debbono essere eseguiti per i Siti in bassa tensione entro 60 (sessanta) giorni solari e per i siti in media tensione entro 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta dell'amministrazione e comunque in conformità al Titolo II, III e IV del TIQV nuova versione con validità dal 01.10.2022. Nel caso in cui la rettifica non venga eseguita nei tempi suddetti, e qualora sia dovuto un rimborso, l'Esecutore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento all'amministrazione di un importo pari a € 25,00 (venticinque) per i Siti in BT e per i siti in media tensione e comunque in conformità alle disposizioni



dell'ARERA che prevedono tra l'altro che l'indennizzo diventa doppio nel caso di esecuzione della rettifica in un tempo compreso tra il doppio e il triplo del tempo previsto e diventa triplo nel caso di superamento del triplo del tempo previsto. L'indennizzo non è dovuto se la rettifica si rende necessaria a causa di errata comunicazione da parte dell'Amministrazione.

9. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, l'Esecutore è tenuto ad accreditare all'Amministrazione finale che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

10. In ogni caso e in ogni momento, l'Amministrazione può inviare a mezzo PEC all'Esecutore un reclamo o richiesta di informazioni anche in merito al servizio distribuzione e misura. L'Esecutore inoltra il reclamo al distributore. Il distributore deve inviare entro 20 (venti) giorni lavorativi la risposta motivata all'Esecutore che provvede a trasmetterla successivamente all'Amministrazione. Resta inteso che l'Amministrazione ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere all'Amministrazione non oltre 20 (venti) giorni lavorativi. Per i reclami relativi al servizio vendita l'Esecutore invia all'Amministrazione una risposta motivata non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità agli artt. 72 e 84 del Testo Integrato elettricità. Nel rispetto delle previsioni dell'art.37 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno l'Esecutore renderà disponibili all'Amministrazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità sul proprio sito internet.

11. L'Esecutore è inoltre tenuto a:

- a) concordare con i responsabili delle Amministrazioni contraenti le specifiche modalità di esecuzione delle attività, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento delle stesse;
- b) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto
- c) predisporre, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un servizio di segreteria operativo come da Capitolato Tecnico;
- d) attivare, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un portale web in lingua italiana e tedesca come da Capitolato Tecnico;

ARTICOLO 8: *omissis*

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE



1. Riguardo le prestazioni contrattuali dovute, l'Esecutore si obbliga ad avvalersi di risorse umane specializzate. Le risorse umane impiegate devono possedere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e/o nei relativi Allegati e nell'Offerta tecnica ove presente.

2. In ogni caso, il personale sostituito non può avere caratteristiche professionali e di esperienza inferiori a quelle descritte dal Capitolato tecnico o, se migliorative, nell'Offerta tecnica ove presente.

ARTICOLO 10 – ASSISTENZA

1. Oltre alla casella di posta elettronica certificata (PEC), l'Esecutore mette a disposizione delle Amministrazioni contraenti, un Servizio di supporto agli ordini, secondo le modalità e nelle fasce orarie previste dal Capitolato tecnico.

2. In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, l'Esecutore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e che sono fornite dal produttore, dall'Esecutore medesimo o da terzi a ciò deputati.

A tale scopo, l'Esecutore si impegna ad assistere l'Amministrazione contraente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del corretto utilizzo dei beni e dei servizi connessi, gli interventi stessi devono essere effettuati dall'Esecutore in orario non lavorativo per l'Amministrazione contraente, salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione contraente medesima.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO E COSTI DA INTERFERENZA

11.1 CORRISPETTIVO

1. I corrispettivi dovuti all'Esecutore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto degli Ordini di Acquisto, concernenti la sola componente di costo negoziabile dell'energia elettrica al netto delle perdite di rete, altri oneri e accise che saranno applicati in base alle normative vigenti – saranno calcolati applicando il PUN orario (Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP pubblicato dal **Gestore dei Mercati Energetici**) come indicato dalla deliberazione della ARERA n°181 del 2006, maggiorati dello "spread" offerto in sede di gara per ciascuna fascia oraria (F1, F2 e F3) o monoraria, espressi in Euro/MWh, arrotondati alla seconda cifra decimale, differenziati per misuratori, tipologie di contratto, Fasce Orarie, ai quantitativi di energia elettrica espressi in MWh consumati dalla singola Amministrazione ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete. Gli "spread" offerti per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3) o monoraria, comprensivi della tariffa per l'energia verde, saranno mantenuti per l'intera durata della Convenzione quadro.



Tale Spread non potrà essere in nessun caso maggiore di 15,00 (quindici) €. Inoltre, lo “spread” indicato dall’Esecutore sarà specificato separatamente per le seguenti tre categorie di fornitura:

- a) per punti di prelievo dotati di misuratore orario in bassa, media ed alta tensione; (Lettere c), d), f), g), h), i) di cui al comma 2.2 del TIT);
- b) per punti di prelievo relativi alla pubblica illuminazione (lettera b) e lettera e) di cui al comma 2.2 del TIT);
- c) per i punti di prelievo monorari per i quali il distributore non dispone delle misure orarie suddivise per fasce di prelievo.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh.

I corrispettivi saranno aggiornati mensilmente, per ciascuna fascia oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP del GME, relativo al mese di prelievo. Per le utenze monorarie il prezzo sarà aggiornato sulla base del PUN/Index (la media aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo.

Le Unità ordinanti, all’atto dell’Ordine di Acquisto, s’impegnano al rilascio in favore dell’Esecutore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna S.p.A. o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che l’Esecutore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna S.p.A. e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al primo capoverso.

Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:

- Corrispettivi relativi al **dispacciamento** del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. L’ Esecutore si impegna a documentare, su richiesta, l’origine dei corrispettivi di dispacciamento applicati esplicitando le differenti componenti di costo.

- Il servizio di **trasmissione, distribuzione, misura** e gli **oneri di sistema** (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e l’eventuale **corrispettivo C_{MOR}**.

- Le **imposte** e le eventuali **addizionali**, previste dalla normativa vigente.

Gli oneri di cui ai predetti tre punti verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Il prezzo in Convenzione quadro comprende invece gli eventuali costi derivanti da:



- Emission Trading System (CO2) ;
- "Sbilanciamento";
- obblighi derivanti dai Certificati Verdi (CV).

Si rappresenta inoltre che in Convenzione quadro non è prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche ~~333/07~~ TIQE, ad es. vulture, subentri, variazioni di potenza, ...).

Sono altresì escluse le accise non dovute. La Provincia Autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento dei tributi propri, ai sensi dell'art. 21/ter della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e s.m.i., come l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo.

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di tutti i servizi connessi come fatturazione e rendicontazione, portale Web, assistenza alla fornitura, audit e diagnosi energetica, e di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi precedenti.

11.2 FATTURAZIONE

1. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, l' Esecutore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, tramite PEC o attraverso i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, nonché della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione quadro ed al singolo Ordine di Acquisto cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione quadro e richiesto dalla singola Amministrazione Contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata ed inviata all'Amministrazione Contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica.

3. Dove sono presenti gruppi di misura che permettono la telelettura, la fatturazione deve avvenire sul consumo effettivo che risulta dal sistema e non in base a consumi presunti. I dati devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente sul portale web. Questo vale anche per i gruppi di misura analogici che vengono sostituiti o adattati alla telelettura dopo l'attivazione della Convenzione quadro. Eventuali costi per la telelettura, anche verso il distributore locale, sono a carico dell' Esecutore.

4. Ciascuna fattura deve contenere, conformemente al capitolato tecnico, anche riferimenti dettagliati ai singoli gruppi di misura ai quali si riferisce, e i relativi costi per la distribuzione locale, qualora dovuti, devono essere indicati separatamente. Per quanto riguarda i costi di distribuzione, dietro richiesta esplicita delle Amministrazioni



contraenti, l'Esecutore deve fornire la documentazione che comprovi la loro determinazione (per esempio copia delle fatture del distributore locale).

5. La fatturazione dovrà avvenire per tutti i punti di prelievo mensilmente. L'Amministrazione Contraente potrà richiedere una fattura cumulativa contenente le sottofatture per i singoli punti di prelievo (fatture multisito) o una fattura per ogni singolo punto di prelievo, in lingua italiana o tedesca, come da richiesta, nel rispetto della normativa vigente.

Le bollette, oltre alla modalità di fatturazione elettronica prevista per legge, saranno rese disponibili sul portale Web come da Capitolato Tecnico e potranno essere trasmesse in formato pdf, se richieste. L'avvenuto caricamento sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica (indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Unità Ordinante) indicata nell'Ordine di Acquisto;

Per le fatture, singole o multisito, si richiede che venga emesso sul portale, contemporaneamente o al massimo entro 5 giorni dall'emissione della fattura stessa, un report consumi in formato csv oppure excel di accompagnamento pena l'applicazione della penale prevista nell'Allegato "Schema Penali". Il file report deve contenere al minimo le seguenti informazioni, aggregando i dati per singolo POD, e in caso di multisito, per anche sottofattura:

Unità Ordinante, n. Pod, Indirizzo fornitura, Data inizio fornitura, Tipologia contratto, Tipo tensione, Potenza contrattuale, n. fattura, n. sottofattura, Periodo dal, Periodo al, Tipo lettura, Pot. fatturata, Cons. Attiva F0, Cons. Attiva F1, Cons. Attiva F2, Cons. Attiva F3, Cons. Reattiva F0, Cons. Reattiva F1, Cons. Reattiva F2, Cons. Reattiva F3, Imponibile, Imp. iva 1, Codice Iva 1, Imp. iva 2, Codice Iva 2, Imp. iva 3, Codice Iva 3, Imp. iva 4, Codice Iva 4, Imp. iva 5, Codice Iva 5.

L'Unità ordinante si riserva il diritto di concordare con l'Esecutore l'elaborazione di un file di diverso formato e/o contenente informazioni personalizzate.

6. Fatture intestate ad errato destinatario-Unità Ordinante (ad es. per Codice Univoco Ufficio errato) non verranno accettate e saranno rispeditate al mittente. Le stesse saranno liquidate solo dopo l'invio all'Unità Ordinante indicata nell'Ordine di Acquisto. I termini di cui al comma precedente, decorrono dalla data di ricevimento da parte dell'Unità Ordinante corretta.

7. In caso di mancata regolarizzazione, entro il termine di scadenza, l'Esecutore provvederà a inviare via PEC, apposito sollecito di pagamento, con invito al pagamento della bolletta entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento del predetto sollecito, senza alcun addebito.

8. In caso di ritardo nei pagamenti oltre l'ulteriore periodo di 60 (sessanta) giorni, verrà applicato il tasso di mora vigente.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

10. Ciascuna fattura dovrà riportare almeno i seguenti dati:



- dati dell'Esecutore, n° bolletta, data di emissione;
- dati del Distributore Locale;
- n. della Convenzione quadro;
- codice del contratto (CIG);
- N. POD e denominazione del punto di prelievo;
- tipologia di contratto di cui all'articolo 2 comma 2.2 del TIT;
- potenza contrattuale, tensione e altri dati tecnici della fornitura;
- periodo di riferimento;
- indirizzo dell'Unità Ordinante;
- scadenza fattura;
- dati e modalità per il pagamento;
- i consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dall'Impresa distributrice distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva;
- la potenza prelevata per fasce;
- i prezzi unitari applicati;
- i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento; Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
- il servizio di trasporto, trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM} , A_{SOS} , UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo C^{mor} ;
- le imposte erariali previste dalla normativa vigente.

Qualora l' Esecutore non abbia ricevuto le misure dall'Impresa distributrice entro la fine del primo mese successivo a quello di fornitura, potrà, solo successivamente, emettere una fattura di acconto, comunque non superiore all'80% (per cento) dell'importo fatturato all'ultima misurazione, conguagliando i dati non appena saranno disponibili i valori di misura dell'Impresa distributrice. In caso di emissione di fatture in acconto prima del periodo sopra indicato, queste ultime non verranno accettate e non verranno pagate. Le fatture di conguaglio dovranno indicare l'energia fornita effettiva, al netto delle quantità stimate in precedenza.

11. Le fatture per nuovi allacci, aumenti di potenza, unificazioni ecc. sono in ogni caso da emettere separatamente da quelle relative alla fornitura, pena il rigetto delle stesse.



In ogni caso l'Esecutore dovrà emettere fattura per l'energia fornita fino al 30 agosto, entro lo stesso anno solare, ed entro 30 aprile dell'anno seguente, se fornita dopo il 30 agosto pena l'applicazione della penale di cui all'allegato "Schema penali";

L'Esecutore su richiesta mette a disposizione dell'Unità Ordinante e di ACP le fatture di trasporto; queste hanno accesso a questi dati e possono consultarli al fine di verificare la correttezza delle fatture emesse.

12. Ove richiesto dall'Amministrazione contraente, ogni fattura cumulativa emessa dovrà essere messa a disposizione sul portale Web come da Capitolato Tecnico e mantenuta fino alla conclusione della Convenzione.

13. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Amministrazione contraente (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico della medesima Amministrazione contraente, o dell'Esecutore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore.

14. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel prezzo.

15. Le percentuali di ribasso contenute nell'Offerta Economica sono state determinate a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fisse ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

16. L'Agenzia, non avendo la disponibilità giuridica nei luoghi in cui si svolge l'appalto ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 81/2008 non è tenuta, in riferimento alla presente Convenzione, a redigere i documenti indicati in tale articolo (Documento relativo alla valutazione dei rischi specifici degli ambienti in cui l'appaltatore è tenuto ad operare—Documento Unico per la valutazione dei rischi standard da interferenza).

17. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima o contestualmente all'emissione dell'Ordine di acquisto, se necessario, a trasmettere dell'Esecutore il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze (DUVRI)", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura. Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nella documentazione relativa all'Ordine di Acquisto gli eventuali Costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)).

18. I costi di cui al comma 8 saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dallo stesso comma 8 nell'Ordine di Acquisto. L'Esecutore espone con separata evidenza detti costi nella



fatturazione, associandoli all'Ordine di Acquisto che li ha indicati, e per la cui consegna l'Esecutore ha sostenuto tali spese.

19. Con riferimento alla presente Convenzione quadro, le Parti prendono atto che non sussistono costi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e quindi che **i costi da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).**

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico ed allegati.

ARTICOLO 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine pertanto l'Esecutore dichiara:

a) che il **conto corrente dedicato** è il seguente:

- Istituto: Cassa di Risparmio di Bolzano;
- Agenzia: Filiale 90 di Piazza Walther, 26 – Bolzano;
- IBAN: IT 26 S 06045 11601 000005007033;

b) il **soggetto delegato** ad operare sul conto corrente dedicato è:

Alessandro Randon, CF RNDLSN83T26E897K, nato a Mantova il 26/12/1983 e residente a Bolzano (BZ)
in Viale Europa 204;

ARTICOLO 14 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

1. Ai sensi delle Condizioni generali di Contratto gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Esecutore dall'Agenzia o dalle Amministrazioni contraenti, ciascuno per la propria competenza.

2. Le Amministrazioni contraenti contestano gli inadempimenti previsti nell'Allegato "Schema Penali" all'Esecutore secondo le modalità di cui all'Art. 15 delle Condizioni generali di contratto.

3. omissis



4. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione del procedimento di applicazione di penali da parte dell'Unità ordinante, l'Unità ordinante stessa invia una Segnalazione di inadempimento all'Agenzia, elencando:

- l'evento contestato e le relative circostanze addebitate;
- la data e modalità dell'avvenuta risoluzione dell'addebito;
- le penalità erogate.

5. Ai sensi delle Condizioni generali di Contratto, a seguito della ricezione delle comunicazioni di applicazione penali da parte delle Amministrazioni contraenti, l'Agenzia si riserva di applicare all'Esecutore penali. Il periodo di monitoraggio si svolge con cadenza semestrale (mesi solari) a partire dalla data di attivazione della Convenzione sul Portale. Viene applicato il seguente schema operativo:

- a) qualora il numero totale di penali applicate nel singolo periodo di sei mesi solari come sopra descritto da parte delle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti sia inferiore/uguale a 5 (cinque), non è prevista l'applicazione di alcuna penale da parte dell'Agenzia;
- b) qualora il numero totale di penali applicate nel periodo di sei mesi solari da parte delle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti sia superiore a 5 (cinque) l'Agenzia conteggia una penale per "superamento numero massimo di penali nel periodo" in base al meccanismo di calcolo di cui al punto successivo.

6. Il calcolo del numero di penali applicate dalle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti verrà effettuato allo scadere del periodo di sei mesi solari, e verrà applicata una unica penale, di importo pari alla somma delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti a partire dalla n. 6 (sei). Il calcolo delle penali applicate verrà azzerato con l'avvio del semestre successivo.

7. L'Agenzia inoltre procede all'applicazione delle penali specificamente previste negli artt. di seguito indicati, previsti dal Capitolato Tecnico, dalle Condizioni generali di Contratto e/o dal presente Contratto quadro e riassunte nell'allegato "Schema penali":

- a) Condizioni generali di Contratto - Art. 9 - Obblighi di comunicazione in relazione alle modifiche soggettive:

Importo: Euro 1.000,00 (mille/00) se comunicazione tardiva, ma pervenuta prima della sostituzione.

Importo: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) se comunicazione posteriore alla sostituzione.

- b) Condizioni generali di Contratto- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari:

Importo: Euro 500,00 (cinquecento/00) se comunicazione tardiva, ma pervenuta prima della variazione.

Importo: Euro 1.000,00 (mille/00) se comunicazione posteriore alla modifica.

- c) Capitolato tecnico - Art. 10 - Mancata comunicazione del cambio responsabile legale e/o amministrativo della fornitura:

Euro 500,00 (cinquecento/00) se comunicazione tardiva con anticipo inferiore a 20 (venti) giorni, ma pervenuta prima della sostituzione

Euro 1.000 (mille/00) se comunicazione pervenuta entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sostituzione



Euro 2.000,00 (duemila/00) se comunicazione posteriore a 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sostituzione

d) Capitolato tecnico – Art. 14.2- Ritardato invio, invio parziale o errato, mancato invio, dei Report:

Euro 25,00 (venticinque/00) a giorno, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

Decorsi i 30 giorni: ulteriore penale per mancato invio: Importo: Euro 1.000,00 (mille/00)

e) Capitolato tecnico – Art. 14- Ritardato invio Report con dati corretti e/o integrati come da richiesta

Euro 25,00 (venticinque/00) a giorno, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

Decorsi i 30 (trenta) giorni: ulteriore penale per mancato invio: Importo: Euro 1.000,00 (mille/00)

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. omissis.

12. omissis

13. Le penali da ritardo verranno applicate a decorrere dal primo giorno naturale e consecutivo, successivo alla scadenza dei termini per l'esecuzione della prestazione, previsti nella documentazione della Convenzione quadro. Qualora indicato nella documentazione della Convenzione quadro, a decorrere da un ulteriore e successivo termine, le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di risolvere il Contratto attuativo per inadempimento grave, ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto e del Codice Civile, ed approvvigionarsi fuori Convenzione nel rispetto della l.p. 1/2002 e 16/2015, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Esecutore. La risoluzione del Contratto attuativo non esime in alcun modo l'Esecutore dal pagamento delle penali, che gli verranno contestate dalle Amministrazioni contraenti secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali di Contratto, art. 15 - Gestione degli inadempimenti e applicazione delle penali.

ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Esecutore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi l' Esecutore medesimo ha prestato la seguente garanzia definitiva:

rilasciata in data 28.05.2024 dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA avente n. 094700000099819 di importo pari ad Euro 4.323.417,33 (Quattromilionitrecentoventitremilaquattrocentodiciasette/33), intestata all'Agenzia per i contratti pubblici (ACP) e con dichiarazione espressa sull'assunzione dell'impegno nei confronti delle Amministrazioni aderenti.

ARTICOLO 16 - GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, l'Esecutore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e che



sono fornite dal produttore, dall'Esecutore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Esecutore si impegna ad assistere l'Amministrazione Contraente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

1. Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione della Convenzione, devono essere contestati all'Esecutore esclusivamente dall'Agenzia. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all'Agenzia tali inadempimenti.

2. Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione dei singoli Contratti di acquisto devono essere contestati dalle Unità Ordinanti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all'Agenzia.

3. In caso di inadempimento dell'Esecutore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Convenzione stessa e i singoli Contratti di acquisto potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell'art. 1454 C.C., permanga, decorso il termine di 15 (quindici) giorni, l'inadempimento dell'Esecutore a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall'Agenzia o dalle singole Amministrazioni contraenti. L'Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del danno.

4. omissis

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di acquisto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

1. L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: SERVIZIO CALL CENTER.

Resta inteso che, qualora l'Esecutore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

2. L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



3. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Convenzione e dai singoli Contratti di acquisto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Esecutore si impegna a depositare presso l'Agenzia, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché, se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate.
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) d.lgs. 36/2023);
- d) la dichiarazione dell'Esecutore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione contraente e/o l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

7. L'Esecutore è responsabile in solido, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti di ACP e delle Amministrazioni Contraenti dell'osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Esecutore e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Agenzia, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, le Amministrazioni contraenti acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

ARTICOLO 19 - VERIFICHE ISPETTIVE E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE QUADRO ACP



1. I pagamenti dei costi per le verifiche ispettive sono a carico dell'Esecutore. Su specifica richiesta dell'Agenzia, l'Esecutore ha l'obbligo di trasmettere ad ACP la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti dell'Organismo di Ispezione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. In caso contrario l'Agenzia può applicare la/le penali previste nel Contratto quadro e suoi allegati.

2. L'Esecutore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Organismo di Ispezione nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data dalla data del fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nel Capitolato tecnico. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Organismo di Ispezione comunicherà all'Agenzia l'inadempimento dell'Esecutore, chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore a tale titolo. L'Agenzia, surrogandosi all'Esecutore, effettuerà il pagamento, rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata da ACP per il pagamento delle somme dovute all'Organismo di Ispezione, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Agenzia. In caso di inadempimento ACP ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA SOCIALE

Trattandosi di mera fornitura non è previsto il rispetto di clausole sociali.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Esecutore, all'atto della stipula della Convenzione, deve essere in possesso di una polizza assicurativa di massimale adeguato, a beneficio dell'Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, a copertura:

a) del rischio da civile del medesimo Esecutore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione quadro ed agli Ordini di Acquisto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Esecutore possa arrecare all'Agenzia stessa, alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e agli Ordini di Acquisto;

2. L'Esecutore ha prestato ai fini della stipula della presente Convenzione, copia della polizza assicurativa avente n 1/39030/65/156651971/13, Appendice emessa in data 23.05.2024 da UnipolSai Assicurazioni.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

Le Parti prendono atto ed accettano che l'Agenzia può: acquisire, ovvero richiedere direttamente all'Esecutore o alle Amministrazioni contraenti, informazioni circa l'esecuzione del Contratto, può effettuare verifiche ispettive ed assumere gli eventuali provvedimenti necessari o opportuni.



ARTICOLO – 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Acquisto o loro allegati (o di parte di essi) da parte dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Le parti si danno atto che la Convenzione verrà stipulata in forma elettronica ai sensi dell'art. 37 l.p. 16/2015, apponendo la firma digitale dei legali rappresentanti sul relativo documento informatico, e che l'imposta di bollo pari ad **Euro 984,00** è stata assolta con la seguente modalità: Modello di pagamento unificato (Mod. F24) in data 28.05.2024.

5. Le parti si danno inoltre atto:

- che vengono allegati materialmente al presente contratto:

- 1) Copia F24 relativo al versamento dell'imposta di bollo sul presente contratto, effettuato dall'Aggiudicatario in data 984,00;
- 2) Condizioni generali di contratto;
- 3) Capitolato tecnico ed allegati;
- 4) Allegato Modalità di adestione;
- 5) Allegato "Schema Penali";
- 6) Offerta economica (Allegato C1);

6. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210, 211 e 212 del d.lgs. n. 36/2023 tutte le controversie tra l'Agenzia e l'Esecutore, o tra questi e le Amministrazioni contraenti, derivanti dall'esecuzione della Convenzione quadro ACP o dei Contratti attuativi, saranno deferite al Foro di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli artt. 213 e 214 del d.lgs. n 36/2023.



Per i Contratti Attuativi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

Ogni singola Amministrazione Contraente per Ordini di acquisto pari o superiori ad 1 milione di € deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, un CCT ai sensi dell'articolo 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.

Il numero dei membri del collegio sarà indicato dall'Amministrazione in fase di emissione dell'Ordine di acquisto mediante l'Ordinativo di Fornitura. Sarà onere di ogni singola Amministrazione concordare con l'Esecutore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- 1) Originale digitale della cauzione definitiva, emessa in forma di garanzia fideiussoria n. 094700000099819 dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in data 28.05.2024 avente importo pari ad Euro 4.323.417,33 rilasciata in favore di ACP e delle Amministrazioni contraenti;
- 2) Copia conforme all'originale cartaceo della estensione/appendice emessa in data 23.05.2024 da UnipolSai Assicurazioni della Polizza assicurativa responsabilità civile n. 1/39030/65/156651971/13;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Rettifiche e chiarimenti pubblicati in fase di gara;
- 5) Decreto di aggiudicazione dell'Agenzia n. 4 del 12.01.2024;
- 6) Decreto di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione n. 17 del 17.04.2024;
- 7) Patto di Integrità dell'Agenzia;
- 8) Informativa privacy.

Bolzano, lì 24.06.2024

Per l'Agenzia
Petra Mahlknecht
(firmato digitalmente)

Per l'Esecutore
Alessandro Randon
(firmato digitalmente)



Il sottoscritto Alessandro Randon in qualità di legale rappresentante della società ALPERIA SMART SERVICES Srl.

dichiara

- di avere particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, in particolare delle Condizioni generali di contratto, e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.:
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare, **dichiara di approvare specificamente, con l'apposizione della seconda firma digitale sul presente contratto, le clausole e condizioni di seguito elencate:**

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI CONCLUSIONE, ALLEGATO A - TERMINI E MODALITA' DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO ACP

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ESECUTORE – CONSEGNA DEI PRODOTTI / ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO – OBBLIGAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 10 – ASSISTENZA

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO E COSTI DA INTERFERENZA

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

ARTICOLO 14 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI ed Allegato “ SCHEMA PENALI”

ARTICOLO 16 – GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

ARTICOLO 19 –VERIFICHE ISPETTIVE E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE QUADRO ACP

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Bolzano, lì 24.06.2024

Per L'Esecutore

Alessandro Randon

(firmato digitalmente)



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 28/05/2024 alle ore 10:49 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 24052810491651217 al seguente file: ASS_94116410211_28_05_24.ccf

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Per ciascun pagamento, inoltre, sara' successivamente resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Coordinate bancarie: IBAN IT26S0604511601000005007033

Li, 28/05/2024



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Protocollo del pagamento : 24052810491651217 prog. 000001
Data versamento : 28-05-2024
Importo versamento : E. 984,00 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 28/05/2024



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 24052810491651217

NOME DEL FILE : ASS_94116410211_28_05_24.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	01745520211	-----



**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DELLA CONVENZIONE “ENERGY – terza edizione”**

La presente Convenzione consente alle Amministrazioni contraenti l’emissione anche di Ordini di acquisto afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC e/o Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).



Indice

ARTICOLO 1- DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE	7
ARTICOLO 4 – VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE QUADRO – PROROGA - RINNOVO - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI	8
ARTICOLO 5 - SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – SOSPENSIONE	9
ARTICOLO 6- - MODIFICHE E VARIANTI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELL' AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI – QUINTO D'OBBLIGO	10
ARTICOLO 7- OBBLIGAZIONI GENERALI DELL' ESECUTORE	11
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE ALLE RISORSE UMANE IMPIEGATE	14
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE SOGGETTIVE	15
ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO, REVISIONE PREZZI E COSTI DA INTERFERENZA	16
ARTICOLO 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
ARTICOLO 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA	21
ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	24
ARTICOLO 15 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI	25
ARTICOLO 16 - VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI QUADRO- CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E/O DI REGOLARE ESECUZIONE	26
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE	27
ARTICOLO 18 - RECESSO	31
ARTICOLO 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, CONCORDATO IN BIANCO E PROCEDURE CONCORSUALI AI SENSI DEL D.LGS N. 14/2019 (CCI)	31
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	32
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO	33
ARTICOLO 22 – CLAUSOLE SOCIALI	38
ARTICOLO 23 - VERIFICHE	39
ARTICOLO 24 - RISERVATEZZA	39
ARTICOLO 25 - PRIVACY	39
ARTICOLO 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI	41



ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

Nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini, viene attribuito il significato di seguito specificato:

- a) **ACP o Agenzia:** Agenzia per i Contratti Pubblici. È il soggetto che ai sensi dell'art. 21 ter l.p. 1/2002, bandisce ed aggiudica la gara in qualità di Stazione appaltante, e che successivamente stipula il Contratto-quadro con l'Esecutore;
- b) **Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni pubbliche, o soggette a controllo pubblico, che ai sensi degli artt. 21 ter l.p. 1/2001 e 2 comma 2, l.p. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, legittimate ad aderire alle Convenzioni quadro ACP, e che utilizzano queste ultime nel relativo periodo di validità ed efficacia mediante emissione degli Ordini di Acquisto. Esse operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti e/o delle Unità Approvvigionanti, di cui ai punti successivi;
- c) **Unità Ordinante:** Uffici o strutture e, per essi, le persone fisiche, autorizzati, in base alla struttura organizzativa dell'Amministrazione contraente, ad effettuare gli Ordini di Acquisto sul portale www.bandialtoadige.it;
- d) **Unità Approvvigionante:** Uffici o strutture e, per essi, le persone fisiche, autorizzati in base alla struttura organizzativa dell'Unità Ordinante ed indicati in tal caso dalle Unità Ordinanti stesse negli Ordini di Acquisto, ad effettuare le Richieste di approvvigionamento ed a concordare con l'Esecutore la Pianificazione dell'esecuzione del Contratto attuativo. Qualora non espressamente previste, le Unità Approvvigionanti devono ritenersi coincidenti con le Unità Ordinanti;
- e) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale, in seguito all'attivazione della Convenzione quadro sul sito www.bandialtoadige.it, le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordini di acquisto;
- f) **Convenzione:** l'insieme di Condizioni generali di contratto, Contratto quadro-parte speciale e relativi allegati;
- g) **Condizioni generali di contratto:** le norme generali che disciplinano tutte le Convenzioni quadro ACP;
- h) **Contratto quadro** (denominato anche "Schema di Contratto", in quanto contiene parti da compilare solo in fase di stipula, con i dati dell'aggiudicatario): il Contratto stipulato tra Agenzia ed Esecutore, contenente le norme e prescrizioni specifiche per ogni Convenzione quadro. Le presenti Condizioni Generali di contratto ne costituiscono parte integrante, insieme agli altri allegati e documenti nello stesso citati, anche quando non materialmente allegati;
- i) **Convenzione quadro ACP:** termine generico ed onnicomprensivo, che definisce e comprende il sia gli atti (documenti) che disciplinano la Convenzione, sia i rapporti giuridici trilaterali scaturenti dalla stipula tra Agenzia, Esecutore ed Amministrazioni contraenti;
- j) **Esecutore:** l'impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto quadro, obbligandosi a quanto previsto nella Convenzione quadro nel suo complesso;



- k) **Importo contrattuale:** coincide con l'importo massimo spendibile della Convenzione quadro;
- l) **Importo di aggiudicazione:** prezzo offerto dall'Esecutore in sede di gara ed oggetto dell'aggiudicazione;
- m) **Ordine di Acquisto:** il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti, con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione quadro, impegnando l'Esecutore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti dalla Convenzione quadro, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche fissate nell'Offerta Economica; l'Ordine di acquisto costituisce il Contratto attuativo, di cui al punto successivo;
- n) **Contratto attuativo:** il contratto per adesione, stipulato mediante emissione dell'Ordine di Acquisto dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con l'Esecutore, il quale recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto quadro ed in generale, nella documentazione della Convenzione quadro;
- o) **Ordinativo di Fornitura:** allegato all'Ordine di Acquisto prodotto dal Portale, con il quale le Unità Ordinanti comunicano i dati principali dell'Amministrazione stessa, nonché l'elenco ed i dati fondamentali delle eventuali Unità Approvvigionanti delegate.
Esso può essere un elenco dettagliato dei prodotti/servizi che verranno ordinati all'interno dell'importo di spesa dell'Ordine di Acquisto oppure un Impegno di spesa a scalare per effettuare successivamente via via gli acquisti mediante "Richieste di approvvigionamento" direttamente all'Esecutore;
- p) **(se prevista) Richiesta di Approvvigionamento (per le Forniture):** il documento con il quale le Unità Approvvigionanti indicano, di volta in volta, nei limiti degli importi massimi indicati nell'Ordine di Acquisto, i Prodotti oggetto di acquisto (tra quelli indicati nel Catalogo) e le quantità degli stessi che devono essere consegnate/eseuite nei luoghi e nei termini stabiliti;
- q) **(se previsto) Piano dei Fabbisogni "PDF" (per i Servizi):** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti forniscono i dettagli dei servizi oggetto della richiesta (tra quelli indicati nel Catalogo) all'Esecutore per l'elaborazione della proposta di Piano dei servizi di cui al punto successivo;
- r) **(se prevista) Proposta di Piano dei Servizi "PPDS" (per i Servizi):** il documento attraverso il quale l'Esecutore elabora la proposta della prestazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione Contraente, compresa la proposta di loro quantificazione, e con il quale può proporre modifiche e/o migliorie;
- s) **(se previsto) Piano dei Servizi "PDS" (per i Servizi):** il documento contenente le prescrizioni della Amministrazione contraente, che può o meno accettare le proposte della PPDS, in merito alla prestazione dei servizi richiesti all'Esecutore, compresa la loro quantificazione definitiva, che andrà allegato all'Ordine di acquisto;
- t) **(se prevista) Pianificazione della Fornitura (per le Forniture):** il documento, sottoscritto dall'Unità Ordinante (o dall'Unità Approvvigionante, se a ciò delegata) e dall'Esecutore, in cui vengono concordate e definite le modalità relative alla consegna dei Prodotti;
- u) **(se prevista) Richieste di esecuzione dei servizi (per i Servizi):** il documento con il quale le Unità Approvvigionanti/Ordinanti indicano, qualora prevedano l'esecuzione in più soluzioni e/o luoghi, di volta in volta, e nei limiti degli importi massimi indicati nell'Ordine di Acquisto, i Servizi oggetto di acquisto e le quantità degli stessi che devono essere eseguite nei luoghi e nei termini stabiliti;



- v) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- w) **Parti:** l'Agenzia o l'Esecutore;
- x) **Sistema di e-procurement:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni quadro, presente all'indirizzo <http://www.banditoadige.it/>;
- y) **Gestore del Sistema Informatico di E-procurement:** l'Agenzia;
- z) **Data di Consegna:** il termine massimo indicato per ciascuna fornitura nel Capitolato tecnico, entro il quale l'Esecutore dovrà consegnare nei luoghi di consegna il Prodotto richiesto;
- aa) **Data di inizio esecuzione:** il termine massimo indicato nel Capitolato tecnico e/o nella documentazione di gara per l'avvio delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro;
- bb) **Luogo di Consegna/Luogo di esecuzione del servizio:** luogo specificato per la consegna dalle Unità ordinanti nella Pianificazione della Fornitura, che deve essere ubicato entro i confini territoriali della Provincia di Bolzano/ luogo in cui il servizio oggetto della Convenzione quadro deve essere eseguito;
- cc) **Catalogo:** l'elenco dei Prodotti/Servizi offerti dall'Esecutore in sede di gara.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano le Convenzioni quadro ACP sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, indicato nella documentazione relativa alla Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, permanendo immutata la disciplina vigente in tema di adozione della Determina/Delibera a contrarre/ Decreto di acquisto, nonché di normativa contabile, delle singole Amministrazioni contraenti.

2. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'Agenzia nei confronti dell'Esecutore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione costituisce l'insieme delle Condizioni che disciplinano i Contratti attuativi (contratti per adesione), conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti con l'Esecutore mediante l'emissione dell'Ordine di Acquisto.

ACP quale soggetto aggregatore controlla l'esecuzione della convenzione al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa ma tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso alla singola amministrazione. Non vi è infatti alcuna delega di funzioni degli enti aderenti in favore di ACP relativa alla fase di esecuzione del contratto applicativo in virtù del Decreto del direttore dell'ACP n. 9 del 12/2/2020 che regola le sfere di competenza di ACP e dei soggetti utilizzatori e le condizioni di utilizzo da parte delle SSAA dei servizi di ACP.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti, né tantomeno l'Agenzia, all'acquisto di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Esecutore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, gli Ordini di Acquisto emessi dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.



4. I singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti e l'Esecutore attraverso l'emissione degli Ordini di Acquisto.

Si specifica che l'abilitazione delle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti al Sistema di e-procurement www.banditi-altoadige.it da parte dell'ACP, necessaria per potere acquistare attraverso la Convenzione quadro ed emettere valide manifestazioni di interesse e validi Ordini di Acquisto, non comporta in nessun caso, in capo all'Agenzia, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Amministrazione.

Inoltre, si precisa che l'ACP non effettua alcuna verifica in merito alla legittimazione del soggetto che sottoscrive gli Ordini di acquisto ovvero, se previste, le pianificazioni del fabbisogno/le richieste di approvvigionamento.

Le verifiche riguardano esclusivamente la disponibilità dei prodotti/servizi richiesti e rappresentano esclusivamente un'abilitazione formale e necessaria per motivi informatici.

I singoli Contratti attuativi della Convenzione quadro si concludono il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte dell'Esecutore, degli Ordini di acquisto inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine eventualmente indicato nella Convenzione quadro. Spirato il predetto termine, gli Ordini di Acquisto sono irrevocabili e, per l'effetto, l'Esecutore è tenuto a dare esecuzione completa alla prestazione richiesta. Con la sottoscrizione della Convenzione quadro l'Esecutore prende atto, rinunciando a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine di Acquisto medesimo; decorso tale termine, l'Ordine di Acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui, al termine del periodo temporale di riferimento, l'importo dell'Ordine di Acquisto non sia stato esaurito, il Contratto attuativo e le relative prestazioni, possono proseguire sino a concorrenza dell'importo dell'Ordine di acquisto e all'esaurimento dello stesso. La durata della Convenzione potrà essere prorogata da ACP fino ad ulteriori 12 mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta di ACP che verrà inviata all'Esecutore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. La durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà inoltre esser prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 per un massimo di 12 mesi. In caso di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

È escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione.

5. Qualora l'Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, esso non avrà validità e l'Esecutore non sarà tenuto a darvi esecuzione; tuttavia, l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC all'Amministrazione contraente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto. Ove l'Esecutore ritenga che l'Ordine di Acquisto provenga da un soggetto non legittimato, in base alla normativa sopracitata, ad utilizzare le Convenzioni quadro, dovrà tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione da cui proviene l'Ordine e l'Agenzia, indicando le ragioni del proprio rifiuto.



6. Per effetto dell'Ordine di Acquisto, l'Esecutore sarà obbligato ad eseguire la prestazione richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione quadro da parte delle Amministrazioni ordinanti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Esecutore, il quale sarà tenuto ad eseguire la prestazione solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico e/o nei documenti della Convenzione stessa.

7. Ai sensi dell'art. 21 ter l.p. 1/2002, nei casi ivi previsti, ovvero ai sensi e nel rispetto dell'art. 20, l.p. 03/2020 le prestazioni oggetto delle Convenzioni quadro ACP e dei singoli Contratti attuativi potranno **non essere** affidati all'Esecutore in via esclusiva.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione quadro ed i singoli Contratti attuativi sono regolati da quanto previsto nella documentazione complessiva della Convenzione medesima, quindi, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Contratto quadro e relativi allegati, dal Capitolato tecnico e relativi allegati, dagli atti del Bando di gara e dalle relative norme ivi richiamate, dal Disciplinare di gara, dall'Offerta Tecnica completa (se presente), presentata dall'operatore economico in sede di gara, dall'Offerta economica, dal d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dalla l.p. 16/2015 e s.m.i., dall'art. 21 ter l.p. 1/2002, per quanto di interesse, dalla l.p. 22 ottobre 1993 n.17, dalle norme in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, dal PIAO 2023-2025 approvato da ACP giusta decreto del Direttore dell'Agenzia n. 5 del 31 gennaio 2023 comprensivo del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Agenzia, rinvenibile al link <https://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/PIAO.asp>, dal Patto di Integrità adottato con Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 37 del 24/11/2021, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano, adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 839 del 28.08.2018.

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti da ACP e /o dalle Amministrazioni contraenti, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso Esecutore, qualora accettate esplicitamente da ACP per iscritto.

3. Le disposizioni contenute nel contratto quadro e nei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti vigenti, o che entreranno in vigore successivamente. Si evidenzia che tale previsione troverà applicazione solo nel caso in cui sia espressamente prevista la retroattività della norma sopravvenuta.



4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto quadro e nei Contratti attuativi, e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con questi ultimi, le Parti potranno concordare, per iscritto, le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Esecutore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Per l'interpretazione del contratto quadro vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, salvo migliorie offerte dall' Esecutore, accettate esplicitamente da parte di ACP per iscritto. Nel caso in cui una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il Contratto quadro rimane valido ed efficace tra le parti.

ARTICOLO 4 – VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE QUADRO – PROROGA - RINNOVO - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

1. Per durata della Convenzione quadro si intende il termine, entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Ordine di Acquisto relativo alla Convenzione medesima. I singoli Contratti attuativi, stipulati tramite emissione di Ordini di Acquisto da parte dei soggetti aderenti, avranno in ogni caso una durata corrispondente al tempo necessario alla completa esecuzione e verifica dell'Ordine stesso e comunque oltre la conclusione della Convenzione Quadro non superiore a 6 mesi.

La Convenzione quadro, ancorché scaduta, resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.

2. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione quadro o di ogni singolo Ordine di Acquisto, l'Esecutore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture/dei servizi oggetto della Convenzione stessa.

3. Qualora espressamente indicato nel Contratto quadro, l'Agenzia si riserva ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023 di prorogare la durata della Convenzione quadro. In tal caso l'Esecutore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro agli stessi - o più favorevoli per le Amministrazioni contraenti - prezzi, patti e condizioni.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11.



Ai sensi dell'Art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. Qualora espressamente indicato nel Contratto quadro, l'Agenzia si riserva la facoltà di **prorogare** la Convenzione quadro, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella inizialmente prevista, per l'importo indicato nel Contratto quadro medesimo e negli altri documenti relativi alla Convenzione. In tal caso l'Agenzia esercita tale facoltà comunicandola all'Esecutore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto quadro originario.

5. Qualora espressamente indicato nel Contratto quadro, l'Agenzia si riserva la facoltà nei limiti di cui all'art. 76 comma 6 del d.lgs. 36/2023, di affidare all'Esecutore nei successivi tre anni dalla stipula del Contratto quadro, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di **servizi analoghi**, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata non superiore a quella inizialmente prevista Convenzione quadro originaria, per l'importo indicato nel Contratto quadro medesimo e negli altri documenti relativi alla Convenzione.

ARTICOLO 5 - SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione della Convenzione o rispettivamente dei singoli contratti attuativi quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione. L'esecutore, in tali casi, deve dare comunicazione all'ACP o all'Amministrazione contraente entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.

Ai sensi dell'art. 121 co.8 del d.lgs. 36/2023), se l'Esecutore per cause a lui non imputabili non è in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato, può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a favore di ACP o delle Amministrazioni contraenti. Sull'istanza di proroga decide il RUP della Convenzione quadro o del contratto attuativo, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento della Convenzione o del singolo contratto attuativo, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile né all'ACP, né alle Amministrazioni contraenti, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 121 co.8 del d.lgs. 36/2023).



2. Durante l'esecuzione della prestazione, il DEC della Convenzione quadro o del singolo contratto attuativo, sentito il RUP, potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione, nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Cessate le cause della sospensione, il RUP della Convenzione quadro o del singolo contratto attuativo dispone la ripresa dell'esecuzione, ed indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 1, 2 e 5 del d.lgs. 36/2023 sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della Convenzione quadro o del singolo contratto attuativo, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine, l'Esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se l'Agenzia o l'Amministrazione contraente si oppone, spettano all'Esecutore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (art. 121 comma 5 del d.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del d.lgs. 36/2023 in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.

3. Per l'ipotesi in cui la causa di sospensione non riguardi la Convenzione bensì i singoli ordini di fornitura e/o contratti attuativi, compete alle singole Stazioni appaltanti aderenti alla Convenzione verificare la ricorrenza dei presupposti stabiliti dal sopra richiamato art. 121 del d.lgs. 36/2023 e del d.m. n. 49 del 7 marzo 2018 e gestirne la procedura.

ARTICOLO 6- - MODIFICHE E VARIANTI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELL' AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI – QUINTO D'OBBLIGO

Qualora previsto nel Contratto quadro e quando in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo massimo spendibile** della Convenzione quadro o dell'importo massimo spendibile del singolo lotto, l'ACP può imporre all'esecutore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'esecutore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione quadro come specificato all'articolo 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale l'esecutore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023).



Le Stazioni Appaltanti aderenti potranno ricorrere relativamente ai singoli Contratti attuativi e/o ordini di forniture all'aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo nei limiti di cui al cit. art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 22 del d.m. 49/2018.

Ai fini del monitoraggio dei consumi e della spesa le Stazioni Appaltanti aderenti nell'ipotesi in cui dovessero determinarsi all'aumento delle prestazioni ai sensi del citato art.120 comma 9 del d.lgs. 36/2023 **dovranno preventivamente concordarlo con il RUP della Convenzione Quadro.**

Fermo quando previsto nell'articolo 10 per la revisione prezzi, la Convenzione quadro può essere modificata ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal Contratto quadro, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate e se le **modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste in clausole della Convenzione quadro, che possono consistere anche in clausole di opzione.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove applicabili.

Le modifiche e le varianti della Convenzione quadro nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 48 l.p. 16/2015 e dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Per le **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), la Convenzione quadro può essere modificata solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (per cento) del valore della Convenzione quadro iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Ai fini del calcolo del prezzo per le varianti in corso d'opera, quando la Convenzione quadro prevede una **clausola di indicizzazione**, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

ARTICOLO 7- OBBLIGAZIONI GENERALI DELL' ESECUTORE

1. L'Esecutore è obbligato ad eseguire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e nei limiti dell'Importo massimo spendibile della Convenzione quadro ACP, eventualmente incrementato, e secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, le prestazioni oggetto della Convenzione quadro ACP, impiegando le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione e/o nel Capitolato tecnico. Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il prezzo offerto, tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro ACP medesima nonché



ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse, o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali e gli oneri per la sicurezza, oltre eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Esecutore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella Convenzione.

3. L'Esecutore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione. L'Esecutore si impegna a rispettare, se del caso ed in quanto applicabili, le norme internazionali EN-ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità delle prestazioni eseguite al Capitolato tecnico; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Esecutore non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti.

5. L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla l'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti medesime e/o a terzi, in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. L'Esecutore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai Servizi o Prodotti oggetto della Convenzione quadro ACP.

6. L'Esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione via PEC all'Agenzia, e/o alle Amministrazioni contraenti per quanto di loro competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Esecutore si impegna a mantenere, per tutta la durata della Convenzione quadro ACP, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dalla conclusione della presente Convenzione fino alla completa e perfetta esecuzione della stessa.



7. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Esecutore per l'esecuzione della Convenzione quadro ACP, è fatto obbligo all'Esecutore medesimo di comunicare, all'Agenzia ed eventualmente all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contrante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Agenzia e all'Amministrazione Contraente interessata.

8. L'Esecutore si obbliga a non assumere, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Qualora l'Agenzia o le Amministrazioni contraenti accertino la violazione di tale obbligo da parte dell'Esecutore, possono procedere alla risoluzione dei Contratti attuativi e/o del Contratto quadro.

9. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli ambienti di lavoro. Modalità e tempi devono comunque essere concordati con il DEC del Contratto attuativo. L'Esecutore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, gli ambienti di lavoro delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni medesime, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla singola Amministrazione contraente. In particolare, l'Esecutore si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dalle Amministrazioni contraenti nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla Convenzione quadro, attivandosi al fine di garantire un uso degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.

10. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP o se del caso, dal DEC della Convenzione quadro o, in riferimento ai Contratti attuativi, delle Amministrazioni contraenti.



11. L'Esecutore si obbliga ad assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di eventuali diritti di brevetto, di marchio, di Autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora sia promossa nei confronti delle stesse azione giudiziaria da parte di terzi.

12. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia, ciascuno per la propria competenza, si riservano inoltre di risolvere i Contratti attuativi/il Contratto quadro, previo contraddittorio con l'Esecutore.

13. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione quadro o dal singolo Contratto attuativo, (o di parte di esso) da parte dell'Agenzia o delle Amministrazioni contraenti, non costituiscono in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti, che queste ultime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE ALLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

1. Riguardo le prestazioni contrattuali dovute, l'Esecutore si obbliga ad avvalersi di risorse umane specializzate. Le risorse umane impiegate devono possedere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e/o nei relativi Allegati, ovvero nell'Offerta tecnica, se migliorativa.

2. L'Esecutore si obbliga ad ottemperare, verso le risorse umane impiegate nell'esecuzione delle prestazioni, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Esecutore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione quadro ACP, le disposizioni di cui al d.lgs.81/2008 e successive modifiche.

3. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro ACP, l'Esecutore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'art 57 del d.lgs. 36/2023.

4. L'Esecutore si obbliga ad applicare nei confronti delle risorse umane occupate nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente (art. 11 comma 1 d.lgs. 36/2023). L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il



collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione. Qualora, durante la fase di esecuzione della Convenzione stessa, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'Esecutore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dalle risorse umane alle sopravvenute condizioni contrattuali.

5. Le Amministrazioni contraenti, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, possono sospendere i pagamenti all'Esecutore cui siano state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

6. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, ciascuno per la propria competenza, si riservano inoltre di risolvere il Contratto quadro o i Contratti attuativi previo contraddittorio con l'Esecutore.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. L'Esecutore si obbliga a comunicare all'Agenzia qualunque variazione soggettiva lo abbia riguardato.

2. L'Esecutore si obbliga altresì a comunicare all'Agenzia qualunque modifica riguardante le persone fisiche rilevanti ai sensi dell'art 94 comma 3 del d.lgs. 36/2023 almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dalla modifica stessa. Qualora l'esecutore non provveda entro tale termine, l'Agenzia applica le penali di cui al Contratto quadro ed all'Allegato "Schema Penali", salvo che la mancata comunicazione dipenda da causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione delle suddette variazioni, l'Agenzia si riserva di sospendere l'esecuzione della Convenzione quadro per il tempo necessario a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Se la prestazione contrattuale, nell'interesse delle Amministrazioni contraenti, non può essere sospesa, l'Esecutore si impegna, su richiesta dell'Agenzia, a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso i pagamenti saranno sospesi da parte delle Amministrazioni contraenti finché le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale non abbiano dato esito positivo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento al suddetto obbligo di comunicazione, né alcun interesse sarà dovuto per i ritardi dovuti ai controlli di rito. Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale diano esito negativo, l'Agenzia può risolvere la presente Convenzione quadro.

3. L'Agenzia si riserva di effettuare, durante l'esecuzione della Convenzione quadro, controlli, anche a campione, diretti a verificare la persistenza, in capo all'Esecutore, del possesso requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai fini della partecipazione della gara, della stipula della Convenzione quadro e per lo



svolgimento delle attività oggetto della stessa. Qualora le verifiche sui requisiti diano esito negativo, l'Agenzia può risolvere la Convenzione quadro.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO, REVISIONE PREZZI E COSTI DA INTERFERENZA

1. I corrispettivi dovuti all'Esecutore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto degli Ordini di Acquisto sono indicati nell'Offerta Economica e nel Catalogo.

2. Il corrispettivo comprende tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione quadro ivi compresi, relativamente alla Fornitura di Prodotti, se del caso, eventuali oneri di trasporto e consegna e, ove previsto dal Capitolato tecnico, eventuali servizi connessi, oltre a tutte le spese in genere derivanti dalla Convenzione quadro medesima, nonché gli oneri per la sicurezza aziendali adottati per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include altresì tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Convenzione quadro ed i singoli Contratti attuativi. L'imposta di bollo e/o di registro della Convenzione quadro e/o sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell' Esecutore. Sono altresì compresi nel prezzo tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti Autorità.

3. I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico ed allegati.

4. Con la sottoscrizione del Contratto quadro, l'Esecutore dichiara che le percentuali di sconto ed i prezzi contenuti nell'Offerta Economica sono stati determinati a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, facendosi carico l' Esecutore medesimo di ogni relativo rischio, salvo quanto disposto dal comma 1 in materia di revisione prezzi.

5. L'Agenzia, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, non è tenuta, in riferimento alla presente Convenzione quadro, a redigere i documenti indicati in tale articolo (Documento relativo alla valutazione dei rischi specifici degli ambienti in cui l'appaltatore è tenuto ad operare—Documento Unico per la valutazione dei rischi standard da interferenza). Pertanto, i costi da interferenza derivanti dalla presente Convenzione quadro, devono ritenersi pari a euro 0,00.



ARTICOLO 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle singole Amministrazioni Contraenti, anche in riferimento alla normativa sullo *split-payment*, e previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata.
2. Il pagamento del prezzo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Esecutore si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione quadro ed al singolo Ordine di Acquisto cui si riferisce al CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata ed inviata alla Amministrazione contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica.
3. In caso di pagamento in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art 11 comma 6 d.lgs. 36/2023). Ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis l.p. n. 16/2015, per i Contratti attuativi/Ordini di acquisto relativi a servizi e forniture sotto la soglia UE, non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50% (per cento) prevista a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi. Tali trattenute, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità da parte delle Amministrazioni contraenti, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 49 comma 3 l.p. 16/2015, salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso, che deve risultare dal contratto di subappalto. Nel caso in cui il subappaltatore abbia optato per il pagamento da parte dell'Esecutore, le Amministrazioni contraenti devono verificare, prima di procedere al pagamento, che l'Esecutore stesso abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione, l'Amministrazione contraente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'Esecutore e può, in tutto o in parte, sospendere il pagamento a favore dell'Esecutore.



5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque, ove vi siano fatture in pagamento, le Amministrazioni contraenti procederanno ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 d.lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto le Amministrazioni contraenti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023). Qualora le Amministrazione contraenti non dovessero conoscere l'importo esatto ed i dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente, dell'Esecutore o del subappaltatore, potranno effettuare una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% (per cento) degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'Esecutore, e rispettivamente il subappaltatore, non potranno opporre alcuna eccezione.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP del Contratto attuativo invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione contraente può pagare anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 49, comma 3 della l.p. n. 16/2015 (art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023). I pagamenti di cui al precedente comma, eseguiti dalle Amministrazioni contraenti, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP del Contratto attuativo, e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente articolo, il RUP del Contratto attuativo provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alle Autorità competenti per materia, per i necessari accertamenti.

7. Nel caso in cui l'aggiudicatario della Convenzione sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.

8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione quadro sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del



contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 17/2018). Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che l'Esecutore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione contraente. La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuna Fornitura/ Servizio cui si riferisce. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 le Amministrazioni contraenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificati dall'art. 1, commi da 986 a 989 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “*Legge di bilancio 2018*”. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione contraente sospende per 60 (sessanta) giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute all'Esecutore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto stabilito nei commi precedenti. Gli interessi non sono altresì dovuti, se il ritardo dipende da fatti imputabili all'Esecutore, oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, oltre il termine di cui al comma 2, ed al di fuori dei casi del comma 10, spettano all'Esecutore gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

12. L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo indicate nel Contratto quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad



eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Esecutore potrà sospendere l'esecuzione della prestazione prevista nella Convenzione quadro e/o nei singoli Ordini di Acquisto. Qualora l'Esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto.

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Esecutore è tenuto a comunicare anche alle Amministrazioni contraenti, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla emissione dell'Ordine di Acquisto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al Contratto attuativo stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dedicato.

3. L'Esecutore è tenuto a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i tempestivamente, e comunque, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della/e variazione/i. In mancanza, l'Agenzia applica la penale di cui al Contratto quadro ed all'Allegato "Penali".

4. Le Amministrazioni contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., i singoli Contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto quadro l'accertamento da parte dell'Agenzia, mediante comunicazioni inviate alla medesima da parte delle Amministrazioni contraenti, di inadempimenti da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al precedente comma, di utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. L'Esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità



assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L'Esecutore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Agenzia verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

8. L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e/o all'Amministrazione contraente nonché alla Prefettura.

9. Con riferimento ai subcontratti che non costituiscono subappalto, l'Esecutore si obbliga a trasmettere all'Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art 119 comma 2 d.lgs. 36/2023 apposita autodichiarazione attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ACP si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Esecutore medesimo, riportando il CIG/CUP comunicato.

11. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà alle Amministrazioni contraenti di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Forma e ammontare della garanzia definitiva:



L'Esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 36 della l.p. n. 16/2015 a presentare, una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 commi 1, 2 e 3 del d.lgs.36/2023.

Ai sensi delle norme sopra citate nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissata **nella misura massima del 5% dell'importo contrattuale, pari all'importo massimo spendibile.**

La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto è costituita sotto forma di **cauzione o di fideiussione** nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 106 d.lgs. 36/2023.

Ai sensi della Linea guida PAB Nr. 2 – garanzia provvisoria e garanzia definitiva, non trova applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, nella parte in cui si prevede l'ammontare della garanzia definitiva.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 d.lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

Non trovano inoltre applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art. 106 comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della stazione appaltante o delle Amministrazioni contraenti.

2. Modalità di presentazione della garanzia:

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di ACP con la stipula **della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni aderenti** con la stipula dei **relativi Contratti attuativi** l'Esecutore deve presentare una garanzia che copre espressamente tutte le obbligazioni e gli impegni assunti, utilizzando il facsimile "Garanzia fideiussoria definitiva" conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 d.lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193) integrato con la corrispondente dichiarazione a favore delle Amministrazioni aderenti, che sarà messa a disposizione all'Esecutore prima della stipula del contratto.

Nei confronti di ACP la garanzia si riferisce alle obbligazioni provenienti dalla Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ACP, fermo restando quanto previsto nell'articolo 15 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.



Nei confronti delle Amministrazioni la garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Esecutore con i Contratti attuativi anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 15 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessa alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 106 comma 7 d.lgs. 36/2023).

Le Amministrazioni Contraenti dovranno in primo luogo compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi da questi maturati, e solo in seconda istanza avvalersi della garanzia definitiva. In tal caso è onere della singola Amministrazione comunicare ad ACP la necessità motivata di **escussione** delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, con puntuale rendicontazione.

Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati da ACP entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Inoltre ogni singola Amministrazione deve comunicare ad ACP l'importo delle somme percepite dal Garante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'effettiva escussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al **reintegro** entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACP, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti Contratti attuativi.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Agenzia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Esecutore, l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e la segnalazione all'Autorità competente.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Esecutore all'istituto garante, di apposito documento rilasciato dall'Agenzia, attestante l'avvenuta esecuzione



delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con cadenza annuale dall'Agencia, subordinatamente alla preventiva trasmissione ad ACP, da parte delle Amministrazioni contraenti, della comprova di esecuzione delle prestazioni riferita all'arco temporale di volta in volta indicato da ACP nelle singole Convenzioni, oppure dei Certificati di regolare esecuzione/ di verifica di conformità riferiti ai singoli Contratti attuativi.

5. La garanzia definitiva, rilasciata in favore e dell'Agencia e delle Amministrazioni contraenti, viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione quadro e dall'esecuzione dei singoli Contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Agencia o le Amministrazioni contraenti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenute per il completamento delle prestazioni contrattuali, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore, ed hanno altresì il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 106 comma 4 d.lgs. 36/2023 la cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agencia. La garanzia opera nei confronti dell'Agencia a far data dalla sottoscrizione del Contratto quadro, ed opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Agencia.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agencia può risolvere la Convenzione, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Esecutore stesso quanto dell'Agencia, delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù di Prodotti o Servizi oggetto della Convenzione quadro ACP e degli Ordini di Acquisto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali all'Esecutore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Esecutore, all'atto della stipula della Convenzione, deve dimostrare, producendo ad ACP la relativa copia, di essere in possesso di una polizza assicurativa per la



responsabilità civile, conforme ai requisiti indicati nel Contratto quadro o nel Capitolato tecnico e relativi allegati. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è considerata da ACP come condizione essenziale.

3. Qualora l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo Contratto attuativo si potrà risolvere, con conseguente ritenzione della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Esecutore dall'Agenzia o dalle Amministrazioni contraenti, ciascuno per la propria competenza, via posta elettronica certificata (PEC). L'Esecutore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica di cui sopra. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio dell'Amministrazione contraente o dell'Agenzia, non vengano ritenute valide o esaurienti, o non siano pervenute entro il termine stabilito, le stesse Amministrazioni contraenti o ACP potranno procedere all'applicazione delle penali, a decorrere, per le penali da ritardo, dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni contraenti contestano all'Esecutore gli inadempimenti, sanzionati dalla documentazione della Convenzione quadro da penali, mediante apposito Modello, messo a disposizione da ACP in riferimento alle singole Convenzioni quadro, da inviare all'Esecutore medesimo a mezzo PEC.

3. Nel predetto Modello o nella comunicazione comunque trasmessa all'Esecutore, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni minime:

- a) Amministrazione Contraente, nominativo del RUP e/o del DEC del Contratto attuativo;
- b) riferimento dell'Ordine di acquisto interessato all'inadempimento e relativo CIG derivato;
- c) ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale;
- d) descrizione puntuale dell'inadempimento riscontrato.

4. L'applicazione delle penali da parte delle Amministrazioni contraenti deve essere segnalata per conoscenza all'Agenzia a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni solari dalla conclusione del relativo procedimento. In tale segnalazione, le Amministrazioni contraenti dovranno elencare:



- a) l'inadempimento contestato;
- b) le penali applicate;
- c) la data e le modalità dell'eventuale avvenuta cessazione dell'inadempimento oppure, la non cessazione dello stesso;
- d) in caso di mancata cessazione dell'inadempimento, l'eventuale risoluzione del Contratto attuativo.

5. A seguito della ricezione delle segnalazioni di inadempimento, l'Agenzia si riserva di applicare all'Esecutore le penali specificamente indicate nel Contratto quadro e nell'eventuale Allegato "Schema Penali".

6. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto all'Esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi da questi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 16 - VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITA' E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI QUADRO- CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E/O DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordini di Acquisto sono svolte, rispettivamente, dall'Agenzia, nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito, e dalle singole Amministrazioni contraenti.

2. L'Agenzia si riserva, durante il periodo di validità ed efficacia delle Convenzioni quadro e dei relativi Contratti attuativi, di affidare apposite verifiche, ispettive nonchè di accertamento di conformità delle prestazioni poste in essere dall'Esecutore alle prescrizioni tecnico contrattuali della Convenzione quadro e relativi SLA (Livelli essenziali delle prestazioni, ove previsti) ad un Organismo di Ispezione appositamente incaricato. Tale attività è finalizzata a monitorare la regolare esecuzione delle Convenzioni quadro ACP. Per "monitoraggio" si intende l'attività sistematica di analisi della qualità, avendo a riferimento le caratteristiche e i livelli qualitativi e quantitativi dei prodotti approvvigionati e dei servizi erogati. Le verifiche ispettive l'attività di monitoraggio sono finalizzate, in particolare, a consentire all'Agenzia:

- a) di conoscere e valutare il livello di servizio reso dagli Esecutori, ovvero la tipologia e l'incidenza di potenziali inadempimenti;
- b) di stimolare l'Esecutore al corretto adempimento delle prestazioni ad esso facenti capo;
- c) di misurare il livello dei disservizi eventualmente rilevati ponendo in essere gli interventi conseguenti previsti dalla documentazione della Convenzione quadro ACP.



3. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Esecutore si impegna espressamente ad accettare lo svolgimento da parte dell'Agenzia, anche tramite l'Organismo di ispezione da essa incaricato, di verifiche ispettive ai fini del monitoraggio delle Convenzioni quadro, così come definite nei commi precedenti. Le modalità di svolgimento di tali verifiche e di pagamento degli Organismi di ispezione sono indicate nella documentazione delle singole Convenzioni quadro ACP.

4. Nel caso in cui le attività di verifica summenzionate diano esito negativo, l'Agenzia, a seconda della tipologia e del livello degli inadempimenti ad essa segnalati dall'Organismo di Ispezione, applica le specifiche penali eventualmente previste nella documentazione delle singole Convenzioni quadro ACP, e si riserva di risolvere la Convenzione.

5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o altra idonea modalità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'Esecutore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni tecniche e contrattuali della Convenzione quadro nonché delle eventuali specifiche normative di settore. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Esecutore. In caso di mancata attestazione di conformità o di regolare esecuzione, la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione all'Agenzia per i relativi adempimenti e provvedimenti.

6. L'Agenzia, ove in relazione al singolo Ordine di Acquisto/Contratto attuativo, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero qualora le prestazioni siano state dichiarate non conformi dalle singole Amministrazioni Contraenti, potrà risolvere la Convenzione.

7. Le Amministrazioni contraenti provvedono ad inviare annualmente all'Agenzia la comprova cumulativa, riferita all'arco temporale che di volta in volta l'Agenzia si riserva di indicare, di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Esecutore, oppure i Certificati di regolare esecuzione o verifica di conformità, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023.

8. Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto nella Convenzione, si applica l' art. 117 d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. ACP senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere la Convenzione ai sensi degli artt. 1456 nonché 1360 del Codice Civile, previa comunicazione da inviarsi all'Esecutore tramite PEC, nei seguenti casi:



- a) nei casi cui all'art. 122 comma 1 lett. a) b) c) e d) d.lgs 36/2023. In tali ipotesi, non si applicano i termini previsti dall'art. 21 nonies l.241/1990;
- b) qualora l'Agenzia rilevi ai sensi dell'art. 32 della l.p. 16/2015 che l'Esecutore, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula della Convenzione, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- c) qualora l'Esecutore, a seguito di modifiche soggettive tanto dell'operatore economico, quanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi dell'art. 94 comma 3 del d.lgs. 36/2023, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d'appalto nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste, ovvero qualora in seguito a controllo, anche a campione, ACP accerti la non sussistenza o il venir meno di tali requisiti;
- d) in caso di cessione della Convenzione e dei Contratti attuativi da parte dell' Esecutore;
- e) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui (Brevetti industriali e diritti d'autore – pretese di terzi), intentate contro ACP in ragione della Convenzione quadro ACP;
- f) ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora l'Esecutore non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- g) qualora l' Esecutore violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;
- h) nel caso in cui, non essendo autorizzato, l'Esecutore affidi lo svolgimento della prestazione contrattuale, o parte di essa, in subappalto a soggetti terzi;
- i) sopravvenuta invalidità o inefficacia, in corso di esecuzione della Convenzione, della polizza assicurativa di cui alle presenti Condizioni generali di Contratto;
- j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- k) ai sensi dell'art. 122 comma 4 d.lgs. 36/2023 qualora l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni della Convenzione;
- l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Esecutore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del d.lgs. 36/2023, nel caso in cui in relazione a quanto dichiarato dall'Esecutore in gara ed in seguito a segnalazioni delle Amministrazioni contraenti, risultasse l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- n) omissis
- o) qualora l'Agenzia accerti ripetute risoluzioni dei Contratti attuativi da parte delle Amministrazioni contraenti, per i motivi indicati nei commi successivi;
- p) nei casi indicati dagli articoli delle presenti Condizioni generali contratto di seguito indicati: 7 (Obbligazioni generali dell'Esecutore) 8 (Obbligazioni in relazione al personale impiegato); 9 (Obblighi di comunicazione in



relazione alle modifiche soggettive); 11 (Fatturazione e pagamenti); 13 (Garanzia definitiva); 16 (Verifiche ispettive e monitoraggio delle Convenzioni); 20 (Divieto di cessione del Contratto quadro/dei Contratti attuativi); 23 (Riservatezza); 24 (Privacy).

q) Nei casi specificamente indicati nel Contratto quadro.

2. Le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possono risolvere il Contratto attuativo ai sensi degli artt. 1456 nonché 1360 del Codice Civile, previa comunicazione da inviarsi all'Esecutore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora l' Esecutore violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;

b) ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora l'Esecutore non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

c) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, l'Esecutore affidi lo svolgimento della prestazione contrattuale, o parte di essa, in subappalto a soggetti terzi;

d) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui (Brevetti industriali e diritti d'autore – pretese di terzi), intentate contro le Amministrazioni contraenti in ragione della Convenzione quadro e/o dei Contratti attuativi;

e) in caso di cessione Contratti attuativi da parte dell' Esecutore;

f) ai sensi dell'art.122 comma 4 d.lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni della Convenzione quadro;

g) nel caso in cui, durante il periodo di fase di esecuzione prolungata oltre la scadenza della Convenzione ai sensi del art. 4, comma 1, sopravvenga una Convenzione stipulata da ACP con prezzi più convenienti, qualora l'esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi più convenienti. A tal fine la stazione aderente, titolare del contratto attuativo effettuerà formale richiesta di adeguamento all'esecutore, che dovrà esprimersi entro il termine di 15 giorni.

h) nei casi espressamente previsti nel Contratto quadro.

La risoluzione del Contratto attuativo deve essere trasmessa dalle Amministrazioni contraenti, per conoscenza, a mezzo PEC, all'Agenzia.

3. L'Agenzia senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, deve risolvere la Convenzione quadro ACP, ai sensi degli artt. 1456 nonché 1360 del Codice Civile, previa comunicazione da inviarsi all'Esecutore tramite PEC, nei casi indicati dall'art. 122 comma 2 d.lgs. 36/2023.

4. Le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, devono risolvere i Contratti attuativi ai sensi degli artt. 1456 nonché 1360 del Codice Civile, qualora l'Agenzia risolva la Convenzione. In tal caso non è necessaria una previa comunicazione da inviarsi all'Esecutore,



inquanto la risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti attuativi, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione medesima. In tal caso l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 122 comma 4 d.lgs. 36/2023, e cioè, qualora l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni della Convenzione quadro ACP, e non sia stata prevista per la fattispecie verificatasi una specifica penale, l'Agenzia o le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi del medesimo articolo, assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali. Il procedimento di contestazione dell'inadempimento e la eventuale successiva risoluzione del Contratto attuativo devono essere trasmessi dalle Amministrazioni contraenti, per conoscenza, a mezzo PEC, all'Agenzia.

6. L'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, qualora, al di fuori dei casi di inadempimento per i quali è prevista l'applicazione di specifiche penali, accertino, ai sensi dell'art. 122 comma 4 d.lgs. 36/2023, un grave inadempimento dell'Esecutore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione quadro o con i Contratti attuativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all'Esecutore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Esecutore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, ACP e le Amministrazioni Contraenti hanno, ciascuno per la propria competenza, la facoltà di risolvere la Convenzione e i Contratti attuativi. L'Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione definitiva ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i attuativo/i, l'Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione definitiva prestata rispettivamente, per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i attuativo risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Esecutore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno. L'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122 comma 5 d.lgs. 36/2023.

8. L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.



9. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 122 d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. Qualora la Convenzione sia stata stipulata in assenza dell'Informazione Antimafia, l'Agenzia recede dalla stessa ai sensi degli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei casi ivi previsti.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno, ai sensi dell'art. 123 comma 1 d.lgs. 36/2023, il diritto di recedere dalla Convenzione/dai Contratti attuativi in qualunque momento, previo pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti dei Servizi prestati o delle Forniture eseguite, oltre al valore dei materiali utili esistenti in magazzino e al decimo dell'importo della Fornitura o dei Servizi non eseguiti, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Il calcolo del decimo dell'importo della Fornitura o dei Servizi non eseguiti si effettua ai sensi dell'allegato II.14 d.lgs. 36/2023.

3. L'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio e/o della Fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti, conformemente alle condizioni della Convenzione. Dalla data di efficacia del recesso, l'Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.

4. Qualora l'Agenzia receda dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni contraenti, le quali dovranno a loro volta recedere dai singoli Contratti attuativi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all' Esecutore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi.

5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 123 d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, CONCORDATO IN BIANCO E PROCEDURE CONCORSUALI AI SENSI DEL D.LGS N. 14/2019 (CCI)

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del d.lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata



depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI l'esecutore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto all' Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o il singolo Contratto attuativo, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia/ l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno, ciascuno per quanto di propria competenza, facoltà di risolvere di diritto la Convenzione/ il Contratto attuativo.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti delle Amministrazioni contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo, nel rispetto dell'art 120 comma 12 d.lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l' Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i.
4. L'Esecutore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara (CIG) ai cessionari, anche nell'atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare i conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.



ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Agenzia. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del d.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) d.lgs. 36/2023);

b) che l'Esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett. c) d.lgs. 36/2023); in caso di varianti e/o modifiche ex art. 48 l.p. 16/2015 in corso di esecuzione, tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;

c) che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Agenzia, in originale o in copia autentica (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);

Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, nelle Convenzioni quadro ACP, in riferimento alla natura di Contratto aperto delle stesse, in ragione della quale la stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti all'acquisto di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Esecutore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, gli Ordini di Acquisto emessi dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, è sufficiente che nel contratto di subappalto depositato presso ACP vengano indicate le tariffe contrattuali delle prestazioni affidate in subappalto, praticate dall'Esecutore nei confronti del subappaltatore. Al termine di ogni anno solare di esecuzione della Convenzione quadro, l'Esecutore è obbligato a comunicare all'Agenzia, a consuntivo, l'importo totale delle somme corrisposte al suo subappaltatore;

d) che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del d.lgs. 36/2023.

e) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

f) che l'Esecutore allegghi alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del



subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 119 comma 16 del d.lgs. 36/2023).

Ai fini di agevolare la resa delle dichiarazioni di cui sopra, l'Agenzia mette a disposizione dell'Esecutore apposita modulistica.

2. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, l.p. 16/2015, per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 l.p. 16/15 circa l'insussistenza della cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva. Qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti ai sensi dell'art. 32 l.p. 16/15 risultino negativi, o risulti che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, l'Agenzia procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

4. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata della Convenzione quadro ACP, i requisiti richiesti dalla Convenzione nonché dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. I subappaltatori dovranno altresì mantenere per tutta la durata della Convenzione, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art. 119 comma 2, 1° e 2° periodo d.lgs. 36/2023.



6. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 del d.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) le subforniture a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. È fatto obbligo all'Esecutore di comunicare all'Agenzia, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Nel caso in cui l'Esecutore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione quadro ACP e devono essere depositati presso l'Agenzia prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione. Si specifica che i contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura intercorrenti tra soggetto affidatario e terzi, devono avere carattere di stabilità, continuità ed anteriorità rispetto alla pubblicazione della procedura di gara. Si specifica altresì che le prestazioni, oggetto dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura devono essere rese in favore dei soggetti affidatari (Esecutori) e non delle Amministrazioni contraenti. Gli Esecutori restano pertanto gli unici responsabili nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni contraenti per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate. Inoltre, l'oggetto dei contratti continuativi di cooperazione non deve riguardare l'affidamento dell'Esecutore a terzi, di parte delle medesime prestazioni o lavorazioni oggetto della Convenzione quadro, bensì prestazioni che, pur comprese nel complessivo oggetto della Convenzione quadro, e pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale, oggetto della stessa, appaiono rispetto a quest'ultima di carattere complementare ed accessorio. Qualora i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura depositati presso l'Agenzia prima della stipula della Convenzione quadro non abbiano tali caratteristiche, l'Esecutore dovrà svolgere le relative prestazioni in proprio.



9. Qualora l'Agenzia accerti, anche tramite segnalazioni delle Amministrazioni contraenti, che attività connesse all'esecuzione della Convenzione quadro ACP, vengano svolte con modalità differenti da quelle indicate nei commi precedenti e/o da parte di soggetti terzi, non comunicati all'Agenzia o autorizzati da quest'ultima, secondo quanto indicato dal Codice appalti e dalle Condizioni generali di contratto, ACP si riserva di risolvere la Convenzione quadro e si segnalare, se del caso, il fatto alle Autorità competenti.

10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 comma 6 d.lgs. 36/2023).

L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679. L'Esecutore è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

11. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

b) devono essere corrisposti alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del d.lgs. 36/2023).

c) l'Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 d.lgs. 36/2023).

Le Amministrazioni contraenti provvedono alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma.

12. L'Esecutore è responsabile in solido, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti di ACP e delle Amministrazioni Contraenti dell'osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, le Amministrazioni contraenti acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

13. Ai sensi dell'art. 49 comma 3 l.p. 16/2015 deve essere garantito da parte delle Amministrazioni contraenti il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Questi ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalle Amministrazioni contraenti o dall'impresa committente. A tale scopo, l'Esecutore comunica alle Amministrazioni contraenti, in occasione di ogni pagamento, la parte delle



prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando le quantità eseguite, il relativo prezzo applicato, le ritenute di garanzia effettuate nonché l'importo complessivo dovuto al subappaltatore. Il pagamento si presume diretto da parte della stazione appaltante, costituendo esso la regola.

Tuttavia, si ammette che il contratto di subappalto possa contenere l'espressa indicazione che del pagamento del subappaltatore sia onerato l'appaltatore principale. In quest'ultima ipotesi è ammesso che il subappaltatore, in corso di esecuzione del rapporto, rinunci, e senza necessità di espressa accettazione da parte dell'appaltatore, al pagamento da parte di quest'ultimo (l'appaltatore), prescelto nel contratto di subappalto, e opti per il pagamento diretto da parte delle Amministrazioni contraenti, purché essa (la rinuncia) avvenga in un momento antecedente all'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento. Nel caso sia stato previsto il pagamento delle prestazioni a carico dell'appaltatore, il subappaltatore potrà richiedere il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione contraente successivamente all'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento (inteso negli stessi termini di cui sopra) solo nel caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore.

A tale scopo, per provare l'inadempienza il subappaltatore potrà limitarsi ad allegare le fatture e l'estratto del conto corrente dedicato dichiarando la mancata liquidazione dell'importo previsto. L'Amministrazione contraente deve in ogni caso, assegnare un congruo termine all'appaltatore per provare il fatto positivo dell'adempimento. Una volta comprovato l'inadempimento contrattuale, l'Amministrazione contraente opererà una detrazione nel primo stato di avanzamento dei lavori o pagamento utile. Qualora non vi fossero stati di avanzamento o pagamenti successivi, ovvero l'importo netto da corrispondere a favore dell'appaltatore non sia sufficiente per il pagamento integrale di quanto spettante al subappaltatore, l'Amministrazione contraente è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del subappaltatore che dovrà rivalersi esclusivamente sull'appaltatore per le somme da questi non versate. Qualora nei contratti di subappalto siano state concordate ritenute di garanzia, le stesse vengono liquidate, a prescindere dal regime di pagamento diretto da parte della stazione appaltante o meno prescelto, dall'Amministrazione contraente all'appaltatore principale. Lo svincolo delle stesse e la relativa liquidazione al subappaltatore rimangono in capo all'appaltatore principale, e nulla potrà essere richiesto da parte del subappaltatore alla stazione appaltante. Il comma 3 dell'art. 49 della l.p. 16/2015, non contendendo lacune che debbano essere colmate mediante l'ausilio della disciplina nazionale, rende interamente inapplicabile l'art. 119, comma 11 del Codice appalti 36/2023.

14. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ACP e delle Amministrazioni Contraenti in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 49 comma 3 della l.p. 16/2015., nel quale caso l'appaltatore è liberato da responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023 ad eccezione che per i Contratti attuativi di valore inferiore alla soglia UE per i quali, ai sensi dell'art. 49 comma 3 bis l.p. 16/2015, non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.



15. Ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione al subappalto, l'Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice. In tal caso è onere dell'Esecutore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa, come sopra indicato, la risoluzione. L'Esecutore non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Esecutore è obbligato a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali i controlli di cui al comma 3 del presente articolo abbiano dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 co.10 del d.lgs. 36/2023) o l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla Convenzione.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del d.lgs. 36/2023).

16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

18. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia si riserva di risolvere la Convenzione quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'esecutore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'esecutore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'esecutore uscente.

Inoltre, l'esecutore deve rispettare le specifiche clausole sociali che richiedono di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché garantire le stesse tutele



economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'esecutore e contro il lavoro irregolare.

ARTICOLO 23 - VERIFICHE

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. L'Esecutore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza, come eventualmente indicato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 24 - RISERVATEZZA

1. L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Esecutore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.

4. L'Esecutore può citare i contenuti essenziali della Convenzione quadro ACP, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore medesimo a gare e appalti.

ARTICOLO 25 - PRIVACY

1. L'Esecutore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei relativi Contratti attuativi, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta



normativa. Tale informativa viene allegata al Contratto quadro e deve essere sottoscritta dall'Esecutore per presa conoscenza.

2. ACP tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale dell'Esecutore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche eventualmente interessate di cui sono forniti dati personali, nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione quadro ACP e dei Contratti attuativi, per le finalità descritte nell'Informativa e sopra richiamate.

4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordine di acquisto, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio all'Agenzia, da parte dell'Esecutore e/o dei collaboratori delle Amministrazioni stesse, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi.

5. L'Esecutore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet www.bandialtoadige.it, del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 d.l. 83/2012, convertito nella l. 134/2012; art. 32 l. 190/2012; art. 29 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), l'Esecutore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il link <https://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente.asp>

6. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei Contratti attuativi, l'Esecutore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. L'Esecutore prende atto che l'Agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.



8. In ragione dell'oggetto della Convenzione quadro ACP, ove l'Esecutore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, in sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, il medesimo dovrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali da parte del Titolare del trattamento (Amministrazione contraente), sulla base di apposito atto di nomina. A tal fine, l'Esecutore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

9. L'Esecutore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'Esecutore stesso e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

10. Nel caso in cui l'Esecutore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, l'Agenzia potrà applicare le penali di cui all'Allegato "Penali", ove previste, e/o risolvere il Contratto quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. L'Esecutore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210, 211 e 212 del d.lgs. n. 36/2023 tutte le controversie tra l'Agenzia e l'Esecutore, o tra questi e le Amministrazioni contraenti, derivanti dall'esecuzione della Convenzione quadro ACP o dei Contratti attuativi, saranno deferite al Foro di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 e 214 del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti attuativi non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi/Ordini di Acquisto o loro allegati (o di parte di essi) da parte dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti, che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.



CONVENZIONE QUADRO ACP

“ENERGY - terza edizione”

CAPITOLATO TECNICO



Indice

PARTE I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO ACP	3
ARTICOLO 1 - Informazioni generali	3
ARTICOLO 2 - Durata e fabbisogni stimati	6
2.1 Durata	6
2.2 Fabbisogni stimati	7
PARTE II - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNIURA	7
ARTICOLO 3 – Oggetto	7
3.1 - Fornitura	7
ARTICOLO 4 - Gestione tecnica della fornitura	9
ARTICOLO 5 - Servizio di trasporto e dispacciamento	9
ARTICOLO 6 - Certificazione dell'energia "verde"	11
ARTICOLO 7 - Utilizzo del marchio per l'energia "Verde"	11
PARTE III - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	12
ARTICOLO 8 - Attivazione della fornitura	12
8.1 Introduzione	12
8.2. Modalità di attivazione della fornitura	12
ARTICOLO 9 - Verifica di conformità	12
ARTICOLO 10 - Responsabili della fornitura	13
ARTICOLO 11 - Portale internet – interfaccia utente	14
ARTICOLO 12 - Servizio di assistenza	17
ARTICOLO 13 Reportistica	17
13.1 Reportistica per le Amministrazioni Contraenti	18
13.2 Reportistica per ACP	19
ARTICOLO 14 - Contesto multilingue	20



PARTE I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO ACP

ARTICOLO 1 - Informazioni generali

1. Il Soggetto Aggregatore "Agenzia per i contratti pubblici" della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito in breve anche "Agenzia" o "ACP") indice, ai sensi degli artt. 71 comma 1 e 108 d.lgs. 36/2023 (nel prosieguo, "Codice"), 33 l.p. n. 16/2015, 21 ter l.p. 1/2002 e 154 d.lgs. 36/2023, una procedura aperta per l'affidamento della Convenzione quadro ACP "Energy terza edizione".

2. La Convenzione quadro ha per oggetto la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione in favore delle Amministrazioni contraenti legittimate ad aderire alla Convenzione quadro ai sensi del successivo comma 3.

- Il presente Capitolato tecnico descrive le caratteristiche tecniche del Prodotto e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro.

3. La Convenzione quadro ACP viene utilizzata ai sensi e per gli effetti dell'art 21 ter l.p. 1/2002, mediante le loro Unità ordinanti e/o Approvvigionanti, le Amministrazioni contraenti di cui all'art. 2 comma 2, l.p. 16/2015.

4. Gli Ordini di acquisto/Contratti attuativi saranno correlati al fabbisogno delle Amministrazioni contraenti, che si presenteranno nel periodo di durata della Convenzione quadro ACP. Le Convenzioni quadro ACP rivestono la natura di contratto aperto, pertanto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Esecutore in caso di mancato acquisto da parte delle Amministrazioni contraenti medesime. L'Esecutore s'impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione quadro ACP sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile della Convenzione quadro medesima, eventualmente incrementato, così come indicato nella documentazione della Convenzione stessa.

5. In ragione di quanto indicato al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, non sono obbligate all'acquisto di alcun quantitativo di fornitura.

6. Viceversa, con la stipula della Convenzione quadro, l'Esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione quadro ACP nel suo periodo di durata ed efficacia, ad eseguire la prestazione mediante consegna presso le Unità ordinanti/Approvvigionanti presenti in Provincia Autonoma di Bolzano, nella misura richiesta dalle Unità Ordinanti/Approvvigionanti stesse con gli Ordini di acquisto.



7. Le Forniture dovranno essere prestate con le modalità, ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Tecnico, nelle Condizioni generali di contratto, nel Contratto quadro e negli ulteriori documenti della Convenzione quadro.

8. Il presente Capitolato descrive le specifiche esigenze tecniche ed il contesto in cui si inquadra la prestazione di servizi oggetto della Convenzione quadro. Per agevolare la lettura del presente Capitolato Tecnico, vengono di seguito riportate le definizioni dei termini più frequentemente utilizzati.

Definizioni:

- a) **ACP**, o Agenzia: Agenzia per i contratti pubblici. È il soggetto che ai sensi dell'art. 21 ter l.p. 1/2002, bandisce ed aggiudica la gara in qualità di Stazione appaltante, e che successivamente stipula il Contratto-quadro con l'Esecutore;
- b) **Amministrazioni Contraenti**: le Amministrazioni pubbliche, o soggette a controllo pubblico, che ai sensi degli artt. 21 ter l.p. 1/2001 e 2 comma 2, l.p. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, legittimate ad aderire alle Convenzioni quadro ACP, e che utilizzano queste ultime nel relativo periodo di validità ed efficacia mediante emissione degli Ordini di Acquisto. Esse operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti e/o delle Unità Approvvigionanti, di cui ai punti successivi;
- c) **Unità Ordinante**: uffici o strutture e, per essi, le persone fisiche, autorizzati, in base alla struttura organizzativa dell'Amministrazione Contraente, ad effettuare gli Ordini di Acquisto sul portale www.bandi-altoadige.it;
- d) **Unità Approvvigionante** (se prevista): Uffici o strutture e, per essi, le persone fisiche, autorizzati in base alla struttura organizzativa dell'Unità Ordinante ed indicati in tal caso dalle Unità Ordinanti stesse negli Ordini di Acquisto, ad effettuare le Richieste di approvvigionamento ed a concordare con l'Esecutore la Pianificazione dell'esecuzione del Contratto attuativo. Qualora non espressamente previste, le Unità Approvvigionanti devono ritenersi coincidenti con le Unità Ordinanti;
- e) **Ordine di Acquisto**: il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti, con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione quadro, impegnando l'Esecutore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti dalla Convenzione quadro, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nonché alle condizioni economiche fissate nell'Offerta Economica; l'Ordine di Acquisto costituisce il Contratto attuativo;
- f) **Allegato A**: allegato all'Ordine di Acquisto prodotto dal Portale, con il quale le Unità Ordinanti comunicano



i dati fondamentali di dettaglio per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

- g) **Richiesta di Approvvigionamento** (se prevista): il documento con il quale le Unità Approvvigionanti indicano, di volta in volta, nei limiti degli importi massimi indicati nell'Ordine di Acquisto, i Prodotti / i Servizi oggetto di acquisto (tra quelli indicati nel Catalogo) e le quantità degli stessi che devono essere consegnate/eseguite nei luoghi e nei termini stabiliti;
- h) **Contratto attuativo**: il contratto per adesione, stipulato mediante emissione dell'Ordine di Acquisto dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con l'Esecutore, il quale recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto quadro ed in generale, nella documentazione della Convenzione quadro. Fanno parte sostanziale del Contratto attuativo tutti gli allegati caricati al Sistema e-procurement, tra cui "Allegato A;"
- i) **Sistema di e-procurement**: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni quadro, presente all'indirizzo <http://www.bandialtoadige.it/>;
- j) **Esecutore**: l'impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto quadro, obbligandosi a quanto previsto nella Convenzione quadro nel suo complesso;
- k) **Sistema informativo**: sistema informativo messo a disposizione dall'Esecutore per la gestione delle Richieste di esecuzione dei servizi dell'Amministrazione Contraente.
- l) **Giorni**: con il termine "giorni" si intendono quelli naturali e consecutivi. Solo se specificati si devono intendere "giorni lavorativi"
- m) **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.;
- n) **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica;
- o) **Impresa distributrice**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- p) **Energia Verde**: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;
- q) **Fascia/e Oraria/e**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i.;



- r) **PUN (Prezzo Unico Nazionale):** Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;
- s) **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1 del d.lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni quadro, e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Allegato A;
- t) **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dall'Impresa distributrice su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3);
- u) **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dall'Impresa distributrice su base monoraria (F0);
- v) **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. (Deliberazione 17 marzo 2016 118/2016/R/EFR e Deliberazione 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un Fornitore di energia;

ARTICOLO 2 - Durata e fabbisogni stimati

2.1 Durata

La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi più 1 proroga opzionale di 12 mesi (ai sensi dell'Art. 120, c. 10 del d.lgs. 36/2023), più proroga tecnica di massimo 12 mesi a decorrere dalla sua attivazione sul portale www.bandi-altodige.it.

I singoli Contratti attuativi possono avere una durata pari a massimo 12 mesi prima della scadenza della Convenzione quadro.

Oltre la scadenza della Convenzione quadro i Contratti attuativi hanno in ogni caso data di scadenza massima di 6 mesi, in caso di non esaurimento dell'Ordine.

Per durata della Convenzione quadro si intende il periodo entro il quale le Unità Ordinanti potranno emettere Ordini di Acquisto nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei beni oggetto della Convenzione stessa.



2.2 Fabbisogni stimati

L'entità della fornitura di energia elettrica si intende pattuita in relazione al fabbisogno delle Amministrazioni Contraenti per il periodo di 12(dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione quadro. Per questo la quantità complessiva di energia elettrica stimata per il predetto periodo in circa **272.000 MWh** pur se calcolata con la massima accuratezza, è presunta e non costituisce il limite massimo della somministrazione, ma durante l'esecuzione della Convenzione quadro può essere variata dalle Amministrazioni Contraenti in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento dei consumi relativi, senza che l'Esecutore possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.

L'Esecutore si impegna ad inviare all'Agenzia ed al Committente su richiesta un rapporto dei consumi e rispettivamente delle forniture effettuate al raggiungimento delle seguenti soglie:

- al raggiungimento del 50% dell'importo globale;
- al raggiungimento del 80% dell'importo globale.

Alla fine del contratto, l'Esecutore è tenuto a fornire al Committente gli importi totali dei consumi, suddivisi per tipologia di tensione e fornitura, avente ad oggetto le utenze in media tensione altri usi (MT-AU) e illuminazione pubblica (MT-IP), le utenze in bassa tensione altri usi (BT-AU) e illuminazione pubblica (BT-IP) e le utenze in alta tensione altri usi (AT-AU), fasce orarie, anno solare, per ogni Unità Ordinante.

Lo stesso tipo di rapporto va fornito all'Agenzia al termine della Convenzione Quadro rispetto alla totalità della fornitura.

PARTE II - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 3 - Oggetto

Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa di energia elettrica in bassa, media e alta tensione con i relativi servizi connessi come di seguito descritto:

- fornitura di energia elettrica;
- servizio di assistenza alla fornitura;
- attivazione di un portale web;
- servizi di rendicontazione (monitoraggio dei consumi) e di fatturazione.

3.1 - Fornitura



- 1) La fornitura coprirà tutti i servizi della Provincia, compresa l'illuminazione pubblica delle strade in sua gestione, nonché gli enti strumentali della medesima. La fornitura verrà pertanto erogata a tutte le sedi ed uffici dell'Amministrazione provinciale, alle aziende ed enti provinciali, agli istituti scolastici ed universitari, ed in generale a tutti gli organismi di diritto pubblico costituiti dalla Provincia nonché ai loro consorzi ed associazioni purché privi di personalità giuridica privatistica, a meno che siano di proprietà interamente pubblica e svolgano pubblici servizi. L'esecuzione dell'intera fornitura avrà luogo attraverso la somministrazione unicamente di energia "verde" proveniente da fonti rinnovabili. L'Esecutore si impegna inoltre a garantire, che l'intera fornitura di energia elettrica non sia prodotta da centrali nucleari.
- 2) L'adesione da parte di un'Amministrazione contraente a una comunità di energia rinnovabile non implica una deroga all'obbligo di ricorrere, per l'approvvigionamento energetico, alle convenzioni o agli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali (Art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95.). Né l'Amministrazione aderente sarà tenuta a rivedere i propri rapporti di fornitura, fermi rimanendo i corrispettivi da versare all'Esecutore. Semplicemente, i consumi energetici dell'Amministrazione verranno computati nel calcolo dell'energia condivisa nell'ambito della CER, ai fini della corresponsione da parte del GSE degli importi unitari a titolo di valorizzazione e incentivazione.
- 3) È inoltre possibile per un ente locale ricorrere a propria società in house derogando al ricorso alla Convenzione quadro purché sia seguita apposita istruttoria per l'affidamento in house dei servizi pubblici di interesse locale (come rigorosamente indicato tanto nella deliberazione della Corte dei conti per il Veneto (deliberazione n. 145/2023 PAR) quanto nelle pronunzie del Consiglio di Stato) a seguito della quale risulti dimostrata la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'in house rispetto all'alternativa costituita dal ricorso alla Convenzione quadro e che detto affidamento sia in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza e comunque tutti i requisiti richiesti dalla richiamata disciplina. Tali vantaggi devono perdurare durante il periodo di validità della Convenzione, per cui nell'affidamento in-house va prevista apposita clausola di risoluzione dell'affidamento senza oneri e penali per l'amministrazione laddove venga accertato che il ricorso alla Convenzione garantisca migliori condizioni dell'affidamento diretto.
- 4) Si rileva inoltre che la cessione gratuita dell'energia elettrica legittimata dallo Statuto di Autonomia, dalle norme di attuazione e dalla conseguente l.p. n. 14/1997 e s.m.i. risulta estranea alle disposizioni in materia di contenimento della spesa e di contratti pubblici. In questo caso l'articolo 21-ter della l.p. 29 gennaio 2002, non trova quindi applicazione.
- 5) La fornitura di energia elettrica erogata dall'Esecutore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Esecutore.
- 6) Tutte le forniture di energia elettrica oggetto del presente appalto hanno carattere continuativo e non possono essere interrotte.



ARTICOLO 4 - Gestione tecnica della fornitura

Le fasce orarie di consumo F1, F2 e F3 previste nella Tabella 6 del TIV (misuratori multiorari), così come per i misuratori monorari potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Nuovo TIV in vigore da aprile 2023

Fasce orarie:

F1 Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2 Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Nei giorni di sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3 Nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00

Nei giorni di domenica e festivi* tutte le ore della giornata.

*Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo, così come definito nell'Allegato A del TIT art. 1 e s.m.i.

L'impresa distributrice di ciascun punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dall'Impresa distributrice, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità dell'Esecutore non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte dell'Esecutore all'amministrazione.

ARTICOLO 5 - Servizio di trasporto e dispacciamento

Il contratto relativo al servizio di dispacciamento, così come definito nel TIS (Testo Integrato Settlement) è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (modifiche alla deliberazione n. 111/06)", verrà stipulato dall' Esecutore ed i relativi oneri saranno remunerati dai corrispettivi contrattuali come descritto nel Contratto Quadro



Salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti utilizzatori dell'Unità Ordinante alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Unità Ordinante e il gestore della rete di trasmissione nazionale e/o all'Impresa distributrice alla quale l'Unità Ordinante è collegata secondo quanto riportato nel "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2020-2023". Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano all'Esecutore. L'Esecutore si impegna comunque **a fornire all'Unità Ordinante, a titolo gratuito**, consulenza ed assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o Impresa distributrice a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dall'Esecutore all'Unità Ordinante non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Aggiudicatario.

L'Esecutore, su istanza dell'Unità Ordinante, nel rispetto delle norme adottate dal gestore della rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, degli apparecchi di misura installati presso il punto di riconsegna dell'energia. Qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, l'Esecutore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'Esecutore o dal giorno in cui l'Unità Ordinante l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Riferimento: Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2020-2023 e s.m.i

Articolo 12 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione

Articolo 13 Disposizioni ulteriori relative alle operazioni di misura

Articolo 14 Rilevazione dei dati di misura

Articolo 15 Procedura di autolettura

Articolo 16 Ricostruzione dei dati di misura



ARTICOLO 6 - Certificazione dell'energia "verde"

L'Esecutore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.

L'Esecutore è obbligato, a rendere disponibile l'Opzione Verde per tutto il quantitativo della fornitura.

L'Esecutore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Schema Penali". Il controllo potrà essere effettuato dal DEC della Convenzione o del singolo Contratto attuativo o suo incaricato con cadenza annuale.

L'Esecutore, all'atto dell'annullamento delle GO a favore del cliente finale, deve procedere se necessario alla richiesta di altri titoli GO o titoli equivalenti entro i successivi 60 giorni.

La fornitura inoltre deve soddisfare, per quanto applicabile, le prescrizioni minime del decreto CAM: Affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (Approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012).

ARTICOLO 7 - Utilizzo del marchio per l'energia "Verde"

L'Esecutore, con la stipula della Convenzione quadro, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio, in lingua italiana e tedesca, che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni Contraenti, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio, rendendo disponibile le specifiche di validazione del marchio stesso. È facoltà delle Amministrazioni Contraenti non accettare il Logo o Marchio proposto dall'Esecutore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere all'Esecutore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso l'Esecutore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto marchio o logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di fornitura, senza ulteriori addebiti.



PARTE III - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 8 - Attivazione della fornitura

8.1 Introduzione

L'Esecutore dovrà impegnarsi a garantire il rispetto delle fasi operative del processo di fornitura come indicato nel presente capitolo:

- a) dovrà predisporre, alla data di attivazione della Convenzione quadro, un servizio di segreteria operativo (vedi Art. 12 - "Servizio di assistenza").
- b) dovrà attivare, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un portale web in lingua italiana e tedesca (vedi.cap.11 del presente Capitolato Tecnico);
- c) immediatamente dopo la stipula della Convenzione quadro dovrà predisporre alla ricezione degli Ordini di Acquisto secondo quanto descritto nell'allegato "Modalità di adesione".

8.2. Modalità di attivazione della fornitura

Vedi allegato "Modalità di adesione".

ARTICOLO 9 - Verifica di conformità

1. La verifica di conformità dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione, oggetto della Convenzione quadro ACP o del Contratto attuativo/Ordine di acquisto. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che il Prodotto fornito così come ogni altra prestazione oggetto della Convenzione, siano avvenuti in conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, dei suoi eventuali allegati e della documentazione contrattuale. Ai sensi dell'art. 125 bis co. 2 d.lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il RUP del Contratto attuativo rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Esecutore.
2. Pur non essendo stata prevista nell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 si applica la formulazione prevista dal Codice per i lavori: "per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa". In ogni caso per gli appalti di servizi e forniture è previsto che: "La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti", previsione questa che risulta consentire di procedere in termini semplificati in ragione della rispettiva modalità operativa della Stazione appaltante.



3. Ai sensi dell'art. 116 co. 2 d.lgs. 36/2023, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il rilascio del certificato di conformità/regolare esecuzione è disciplinato nel dettaglio nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto quadro.

ARTICOLO 10 - Responsabili della fornitura

1. Il **Responsabile contrattuale** nei confronti di ACP e delle Amministrazioni contraenti è il rappresentante legale dell'Esecutore. La modifica del rappresentante legale nonché responsabile contrattuale, deve essere tempestivamente comunicata ad ACP a mezzo PEC con almeno 20 giorni naturali e consecutivi di anticipo dall'intervenuta modifica, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Schema Penali".

2. A partire dalla data di stipula della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, l'Esecutore dovrà mettere a disposizione un **Responsabile amministrativo** della fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati all'Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione quadro. L'Esecutore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, una PEC e un numero di telefono dedicati.

3. Il Responsabile amministrativo della fornitura dovrà essere in grado di:

- supervisionare la fornitura e fungere da referente per tutte le Amministrazioni Contraenti che emettono Ordini di Acquisto;
- assistere ACP, le Amministrazioni Contraenti e Unità ordinanti negli aspetti di tipo amministrativo/contabile/gestionale;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi/inadempimenti provenienti dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia;
- impostare, organizzare, pianificare, implementare tutte le azioni necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro;
- verificare e assicurarsi che i livelli di qualità delle prestazioni erogate siano costantemente conformi a quanto previsto dal Capitolato tecnico ed in generale dalla Convenzione quadro;
- rispondere all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di consegna, stoccaggio e/o deposito, reso e sostituzione del Prodotto.

4. In particolare, tra l'altro, potranno essere rivolte al Responsabile amministrativo della fornitura:

- a) richieste di informazioni circa la Convenzione quadro;
- b) ricezione degli Ordini di Acquisto attraverso il sistema e-procurement;
- c) richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- d) assistenza alla compilazione dell'Allegato A;
- e) richieste relative alla fatturazione.



5. In caso di sostituzione del Responsabile amministrativo del servizio nel corso della Convenzione quadro e/o degli Ordini di Acquisto, l'Esecutore dovrà con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla sostituzione, darne comunicazione scritta all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti aderenti alla Convenzione quadro, a mezzo PEC, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile proposto in sostituzione. In caso comunicazione tardiva rispetto al termine di cui sopra, ma prima della sostituzione, così come in caso di mancata comunicazione, si applicano le penali previste nell'Allegato "Schema Penali". È fatta salva la possibilità per l'Esecutore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi.

ARTICOLO 11 - Portale internet – interfaccia utente

L'Esecutore, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, deve attivare un portale web, in lingua italiana e tedesca con possibilità di scelta da parte dell'Unità Ordinante e comunicare le credenziali di accesso di ACP. Nel caso di mancata attivazione del portale web e comunicazione delle credenziali di accesso di ACP entro il termine suddetto verranno applicate le penali previste nell' Allegato "Schema Penali".

L'attivazione e messa in funzione del portale è subordinata all'accettazione del portale medesimo da parte del direttore dell'esecuzione (DEC). Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal collaudo il DEC rilascerà all'Esecutore un documento di accettazione se il portale soddisfa tutti i requisiti richiesti nel presente capitolato. Se il portale non soddisfa tutti i requisiti richiesti il DEC rilascerà all'Esecutore un documento contenente l'esito negativo con le indicazioni delle funzionalità e dei requisiti da integrare entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine verranno applicate le penali previste nell' Allegato "Schema Penali".

Il portale web con link dedicato dovrà consentire le seguenti funzionalità:

- utenza per tutte le Unità Ordinanti che hanno manifestato l'interesse per la Convenzione quadro mediante digitazione di USER e PASSWORD;
- utenza per ACP con i diritti di accesso a tutte le informazioni gestite dal sistema stesso, in particolare l'Agenzia deve poter monitorare tutti gli ordini di ogni Unità Ordinante;
- NOME UTENTE e PASSWORD (il secondo liberamente definito alla prima attivazione) per operare il LOGIN, scelta sulla BARRA principale dell'Unità Ordinante con sottomenu: ANAGRAFICA – DATI TECNICI, ORDINI, STATO DEI CONTRATTI, CORRISPETTIVI, FATTURE, ALLACCIAMENTI-MODIFICHE;
- visualizzazione nel sottomenu ANAGRAFICA – DATI TECNICI di tutti i dati inseriti nel modulo "Allegato A", opportunamente ordinati in campiture distinte, con possibilità di eseguire ricerche e filtri mirati, anche a fronte di un inserimento parziale dei dati;
- sezione ORDINI: alcuni dati saranno selezionabili in quanto predefiniti, come l'anagrafica dell'Amministrazione, l'Unità Ordinante, etc., mentre altri risulteranno da inserire come il POD, la tipologia di



contratto (Bt, MT), la tipologia di richiesta, la tipologia di utenza, l'uso, la potenza contrattuale, etc. La schermata ORDINI sarà completata a cura dell'Esecutore. La stessa videata consentirà all'Unità Ordinante di effettuare eventuali rettifiche;

- verifica dello stato del Contratto attuativo (TRASMESO, ACCETTATO, IN FASE DI ATTIVAZIONE, ATTIVATO, IN SCADENZA, SOSPEO, DISDETTO) nella sezione STATO DEI CONTRATTI mediante opportuni filtri, con riferimento alle Unità Ordinanti, alle tipologie di fornitura, tipologie di utenza etc.;
- visualizzazione nella schermata FATTURE del n° POD per Unità Ordinante e, per mese, di tutte le fatture emesse con numero, data ed importo fatturato, con la data di scadenza del pagamento e l'indicazione relativa allo stato del pagamento;
- gestione telematica degli Ordini di Acquisto; possibilità di richiesta da parte dell'Unità Ordinante nella schermata ALLACCIAMENTI-MODIFICHE di nuovi allacciamenti, eventuali disdette, volture, modifiche di potenza, recessi, unificazione allacci;
- messa a disposizione della reportistica come da Capitolato.

I dati di nuovi allacci successivi a quelli contenuti nel primo Ordine di Acquisto e comunicati con l'Allegato A vanno inseriti direttamente sul portale web dell'Esecutore.

Gli Ordini di Acquisto successivi all'esaurimento del primo vanno inseriti nel Sistema e-procurement (www.bandialtoadige.it) seguendo le indicazioni delle Linee guida per l'adesione che verranno pubblicate da ACP all'attivazione della Convenzione.

Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le **attività previste dal TIQE** (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) dell'ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, in particolare per i punti di riconsegna in BT le prestazioni soggette a **preventivo rapido** della Società di Vendita:

- variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura;
- subentro, presa in carico da altre utenze;
- switching, passaggio da altro Esecutore;
- energizzazione di un punto di consegna preposato disattivo, monofase o trifase a parità di condizioni;
- energizzazione di un punto di consegna monofase (ordinaria o temporanea) precedentemente disattivo, con variazione di potenza prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW;
- energizzazione di un punto di consegna trifase precedentemente disattivo, con variazione di potenza prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW;
- aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW;



- aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW;
- aumento o diminuzione di potenza trifase per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile oltre i 33 kW ed entro i 50 kW, prima e dopo la variazione.

Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le **attività previste dal TIQE** (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) dell'ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici, in particolare per i punti di riconsegna in BT e MT:

- risposta a reclami o richieste scritte per l'attività di misura;
- risposta a reclami o richieste scritte per l'attività di distribuzione;
- esecuzione di lavori complessi;
- ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
- sostituzione del gruppo di misura guasto;
- comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura;
- riattivazione per morosità;
- disattivazione della fornitura;
- attivazione della fornitura;
- esecuzione di lavori semplici;
- preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT e MT.

Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le **attività previste dal TIC** (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) dell'ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, in particolare per i punti di riconsegna in BT per connessioni temporanee:

- esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 m dagli impianti di rete permanenti esistenti;
- esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 m dagli impianti di rete permanenti esistenti;
- preventivazione per esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni temporanee.

Ogni sezione del portale dovrà consentire la stampa o l'esportazione in formato Excel dei dati richiesti e/o inseriti nonché indicare la data e l'ora dell'operazione e l'Unità Ordinante, in lingua italiana o tedesca, come richiesto dall'Unità Ordinante.



Le Amministrazioni Contraenti dovranno richiedere direttamente via PEC all'Esecutore le credenziali per l'accesso.

ARTICOLO 12 - Servizio di assistenza

L'Esecutore dovrà mettere a disposizione un servizio di segreteria operativa entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro e per tutta la durata della Convenzione Quadro mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. Il servizio di segreteria operativa deve essere messo a disposizione con il seguente orario minimo: 8:30-13:00 e 14:00-17:00 I riferimenti del servizio di segreteria operativa dovranno essere indicati all'Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione Quadro stessa.

I numeri di telefono dovranno essere "numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) o in alternativa numeri di rete fissa nazionale.

Il servizio di segreteria operativa permetterà alle Amministrazioni contraenti di inoltrare: richieste di informazioni circa:

- richieste di informazioni circa la Convenzione ;
- ricezione degli Ordini di Acquisto con i relativi allegati;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- assistenza alla compilazione del modello telematico di Attivazione delle Forniture;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi a nuovi allacciamenti, aumento potenza, voltture, preventivi, ecc.;
- inoltrare reclami.

Il servizio di segreteria operativa dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni Contraenti.

Nel caso di mancata attivazione del servizio di segreteria operativa nel termine di cui sopra verranno applicate le penali previste nell'Allegato "Schema Penali".

ARTICOLO 13 - Reportistica

1. L'Esecutore renderà disponibili su richiesta dell'ACP e/o delle Amministrazioni contraenti dati ed informazioni relative alla erogazione della fornitura secondo le modalità di seguito specificate.



2. I report dovranno essere forniti entro **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta in formato elettronico *.csv, *.tab, excel o similare (eventualmente da concordare con l'Amministrazione Contraente) e trasmessi via PEC o essere resi disponibili per il download sulla Piattaforma di acquisto dell'Esecutore.

3. Nel caso in cui un report contenesse dati errati o mancanti, gli stessi dovranno essere corretti o immessi entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dall'invio del report medesimo. Tali report, **dovranno restare disponibili per tutta la durata della Convenzione quadro.**

Nel caso del mancato rispetto dei termini indicati di messa a disposizione dei report nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati potranno essere applicate le penali riportate nell'Allegato "Schema Penali".

Il RUP della Convenzione si riserva il diritto di concordare con l'Esecutore l'elaborazione di eventuali ulteriori report in formato elettronico da inserire sul portale e/o fornire ad ACP e/o alle Amministrazioni contraenti.

13.1 Reportistica per le Amministrazioni Contraenti

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente l'Esecutore si impegna a predisporre e/o rendere scaricabile dal Portale di acquisto un flusso informativo di dati aggregati e riassuntivi dell'attività contrattuale, entro il termine stabilito nella richiesta che non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni successivi alla data di invio della richiesta stessa.

Il report dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni per ogni punto di prelievo:

- a) Codice Univoco Ufficio dell'Unità Ordinante
- b) Codice CIG Convenzione quadro
- c) Codice CIG derivato
- d) Numero identificativo dell'Ordine di Acquisto e relativa data
- e) N. POD
- f) Via o denominazione punto di prelievo
- g) Impresa distributrice
- h) Data inizio della fornitura
- i) Tipologia di contratto di cui all'articolo 2 comma 2.2 del TIT
- j) Potenza contrattualmente impegnata
- k) Potenza impegnata di punta mensile
- l) Tensione di fornitura
- m) Tipologia di contatore, presenza di tele lettura
- n) Consumi di energia effettivi mensili distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva
- o) Possibilità di richiedere un report per singolo POD con consumi con frequenza di lettura di 15 min
- p) Importo fatturato mensile, IVA separata
- q) Disponibilità residua della specifica Unità Ordinante rispetto all'Ordine di Acquisto



La presenza di impianti ove si verificano condizioni di energia reattiva deve essere segnalata in modo inequivocabile sul portale Web. Il Direttore dell'esecuzione si riserva il diritto di concordare con l'Esecutore l'elaborazione di eventuali ulteriori report in formato elettronico da inserire sul portale.

13.2 Reportistica per ACP

L'Esecutore si impegna a predisporre e/o rendere scaricabile dal Portale di acquisto un flusso informativo di dati aggregati e riassuntivi dell'attività contrattuale, su base mensile entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni** successivi alla data prevista nella richiesta, Il report dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni:

Report fornitura

Il report dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni, per tutte le Unità Ordinanti, comprese quelle eventualmente cessate:

- a) Codice Univoco Ufficio dell'Unità Ordinante
- b) Ragione Sociale
- c) N. POD
- d) Indirizzo di fornitura
- e) Data Apertura Contratto Attuativo
- f) Tipologia di contratto di cui all'articolo 2 comma 2.2 del TIT
- g) Tensione di fornitura
- h) Potenza fatturata annuale da apertura contratto Attuativo
- i) Importo fatturato annuale, IVA separata, da apertura contratto Attuativo
- j) Consumi di energia effettivi mensili totali sia in termini di energia attiva che di energia reattiva
- k) Disponibilità residua della specifica Unità Ordinante rispetto all'Ordine di Acquisto
- l) Data di eventuale cessazione della fornitura all'Unità Ordinante

Report prezzi

Report con l'andamento dei prezzi applicati ordinato per periodo di applicazione dello stesso

- Tipologia fornitura
- Data inizio applicazione del prezzo
- Data fine applicazione del prezzo
- Prezzo

Report penali rispetto ad ogni singola Unità Ordinante



Per ogni Unità Ordinante, in ordine cronologico per data evento contestato:

- gli eventi contestati e le relative circostanze addebitate;
- la data e modalità dell'eventuale avvenuta risoluzione dell'addebito;
- le penalità erogate.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva il diritto di concordare con l'Esecutore l'elaborazione di eventuali ulteriori report in formato elettronico da inserire sul portale.

ARTICOLO 14 - Contesto multilingue

Particolare attenzione va data al contesto multilinguistico nel quale L'Esecutore dovrà operare, che vede questa situazione:

- la documentazione amministrativa ed organizzativa di riferimento da parte delle Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla Convenzione quadro è in lingua tedesca e italiana;
- la documentazione amministrativa deve essere prodotta in lingua italiana e tedesca a scelta dell'Unità Ordinante beneficiaria;
- il personale delle sedi di fornitura è di madrelingua tedesca e italiana;
- Le Amministrazioni Contraenti potranno utilizzare la lingua italiana e tedesca durante le chiamate al servizio di segreteria operativa.

Il personale fornito addetto che interagisce con le Amministrazioni Contraenti deve essere in grado di muoversi ed operare in questo contesto. Non è disponibile in generale un servizio di traduzione, né simultanea, né di testi scritti.

Firmato digitalmente da: Dario
Donati
Data: 29/11/2023 08:52:25

VON DER AUFTRAGGEBENDEN STELLE AUSZUFÜLLEN

ALLEGATO A DA COMPILARE A CURA DELL'UNITA' ORDINANTE

Vertragsschließende Verwaltungen/Amministrazioni Contraenti	
Auftraggebende Stelle/Unità Ordinante	
Auftragsnummer/Protokollnummer/n. Ordine/n. protocollo	

RECHNUNGSANSCHRIFT [Bitte auf die einheitliche Angabe Bezeichnung/MwSt.-Nr. achten] INTESTAZIONE FATTURA [si raccomanda la corrispondenza univoca Ragione Soc./P. IVA]								
Handelsbezeichnung Ragione Sociale	MwSt.-Nr. Partita IVA	Steuernummer Codice Fiscale	Straße Via	Hausnr. n. civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	CAP PLZ	IPA-Code Codice IPA

RECHNUNGSADRESSAT DESTINATARIO FATTURA						
BEI Presso	Straße Via	Hausnummer n. Civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	PLZ CAP	IPA-Code Codice IPA

ABNAHMESTELLE [Standort des Zählers] INDIRIZZO DI FORNITURA [dove è fisicamente situato il contatore]					
Straße Via	Hausnummer Num. Civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	CAP PLZ	POD

ANLAGE B – VOM AUFTRAGSAUSFÜHRENDEN AUSZUFÜLLEN
ALLEGATO B – DA COMPLETARE A CURA DELL'ESECUTORE-

Auftragsnummer/Protokollnummer/n. ordine/protocollo -	
---	--

RECHNUNGSANSCHRIFT [Bitte auf die einheitliche Angabe Firmenbezeichnung/MwSt.-Nr. achten] INTESTAZIONE FATTURA [si raccomanda la corrispondenza univoca Ragione Soc./P. IVA]

Handelsbezeichnung Ragione Sociale	MwSt.-Nr. Partita IVA	Steuernummer Codice Fiscale	Straße Via	Hausnr. n. civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	PLZ CAP	IPA Code Codice IPA
--	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--	-------------------	-------------------------------

RECHNUNGSADRESSAT DESTINATARIO FATTURA

BEI Presso	Straße Via	Hausnummer Num. Civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	PLZ CAP	IPA Code Codice IPA
----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------	--	-------------------	-------------------------------

ABNAHMESTELLE [Standort des Zählers] INDIRIZZO DI FORNITURA [dove è fisicamente situato il contatore]
--

Straße Via	Hausnummer n. Civico	Gemeinde Comune	Prov. (Kürzel) Prov. (sigla)	PLZ CAP	POD
----------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-------------------	------------

ALLEGATO C – DA COMPLETARE A CURA DELL'ESECUTORE**DATI TECNICI DEL SITO**

POD Obbligatorio	[inserire il POD, la matricola che identifica univocamente il contatore]
Impresa distributrice	[Nome dell'Impresa distributrice di energia elettrica cui l'utenza è fisicamente allacciata. Ad ex. Enel Distribuzione; AEM Milano...]
Attuale Esecutore	[Indicare il nome della società che sta attualmente emettendo le fatture per l'energia elettrica. Ad ex. Enel Energia, Exergia, AceaElectrabel, Greenetwork...]
Mercato di Provenienza	[Specificare il tipo di mercato al quale appartiene l'attuale Esecutore] IN CASO DI PROVENIENZA DA MERCATO LIBERO SPECIFICARE LA SCADENZA CONTRATTUALE CON PRECEDENTE ESECUTORE-DATA
Tensione	[Specificare la tensione di allaccio (sigla o numero), alla luce di quanto segue: • Bassa Tensione (BT) tensione minore uguale a 1 kV (t > 1.000 Volt) • Media Tensione (MT) tensione compresa tra 1 kV e 35 kV (1.000 < t < 35.000 Volt) • Alta Tensione (AT) tensione compresa tra 35 kV e 150 kV (35.000 < t < 150.000 Volt)
Potenza Impegnata	[Inserire la Potenza contrattualmente impegnata espressa in kW]
Tipo Contatore	[Segnare se il punto di prelievo monta un contatore atto a rilevare il consumo dell'energia elettrica in fasce (Multiorario) o meno (Monorario)]
Uso	[Specificare la tipologia d'uso dell'utenza. Se si tratta d'Illuminazione Pubblica o Altri usi]
Consumi annui	[Stima del consumo annuo precedente del punto di prelievo espresso in (KWh)]
Data inizio Fornitura richiesta	[Data richiesta per l'inizio della fornitura. Parte sempre dal primo giorno del mese scelto. Resta fermo che, da 1 a 3 mesi prima di tale data, l'Amministrazione dovrà aver fornito all'esercente tutta la documentazione richiesta]
n. IVA	[Qualora l'Amministrazione usufruisca di agevolazioni fiscali dovrà produrre all'Esecutore apposita autocertificazione ai sensi di legge in caso contrario si procederà con l'applicazione dell'I.V.A. e delle imposte nella misura ordinaria]
OPZIONE ENERGIA VERDE	[selezionare "ATTIVA" per i punti di prelievo per i quali si vuole richiedere la certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura tramite sistema RECS]
EVENTUALI NOTE LEGATE AL SINGOLO PUNTO DI PRELIEVO	

è obbligatoria la compilazione di tutti i campi



DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA AI CAM ED ALL'OPZIONE VERDE

Rispetto degli obblighi di cui al CAM per Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento" (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)"

Codice GARA: AOV/SUA-SF 32/2023

Codice CIG: A0377DBF46

N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato dall'impresa mandataria o capogruppo.

La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale su questa dichiarazione.

Il/la sottoscritto/aⁱ ALESSANDRO RANDON, C.F. RNDLSN83T26E897K nato/a a MANTOVA (prov. MN, Stato ITALIA) il 26/12/1983 residente nel Comune di BOLZANO; CAP 39100; prov. (BZ); Stato ITALIA; via/piazza, ecc. VIALE EUROPA 204;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale) LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa ALPERIA SMART SERVICES S.R.L.

- impresa singola
 impresa mandante
 impresa mandataria
 consorziata esecutrice / consorzio / impresa facente parte della rete o del GEIE

Partita IVA: 01745520211; Codice Fiscale: 01745520211; con sede legale nel Comune di BOLZANO, CAP 39100, prov. (BZ), Stato ITALIA; via/piazza, ecc. VIA DODICIVILLE 8; Indirizzo e-mail: pa.sales@alperia.eu; Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): corporate.sales@pec.alperia.eu; Numero telefono: 0471 986 111; Fax: 0471 987 131;

DICHIARA

- di aver preso visione degli obblighi di cui al CAM per Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento" (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- di aver preso visione dell'obbligo previsto dal Capitolato tecnico di rendere disponibile l'Opzione Verde ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è di essere tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO), per tutto il quantitativo della fornitura;



- di impegnarsi al rispetto delle specifiche tecniche e prescrizioni ivi previste

ANNOTAZIONI

Il legale rappresentante / il procuratore

Alessandro Randon

(sottoscritto con firma digitale)

ⁱ In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell'impresa; In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/2023, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell'impresa mandataria.



CONVENZIONE QUADRO ACP

“ENERGY – terza edizione ”

ALLEGATO A - TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO ACP

1. Modalità generali di adesione

1.1. L'Esecutore prende atto ed accetta che gli Ordini di Acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement del portale www.bandi-altoadige.it (d'ora innanzi anche “Sistema”, o “il Portale”). L'Esecutore, pertanto, si impegna

- i) ad abilitarsi al Sistema;
- ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione quadro e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di Acquisto.

1.2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nelle premesse dello Schema di Contratto. L'utilizzo della Convenzione quadro da parte delle Amministrazioni Contraenti avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement www.bandi-altoadige.it.

1.3. Per potere acquistare attraverso la Convenzione quadro ed emettere valide Manifestazioni di interesse e validi Ordini di Acquisto, le Amministrazioni Contraenti/Unità Ordinanti devono preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement www.bandi-altoadige.it. L'abilitazione delle Amministrazioni Contraenti/Unità Ordinanti non comporta in nessun, in capo all'Agenzia, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Amministrazione.

1.4. A decorrere dalla data di attivazione, da parte di ACP, della Convenzione quadro o dei singoli Lotti sul Portale www.bandi-altoadige.it le Amministrazioni Contraenti possono manifestare, mediante apposita funzionalità del portale stesso, denominata “Manifestazione di interesse”, la propria volontà di adesione alla Convenzione quadro ACP stessa.



1.5. La manifestazione di interesse deve essere approvata da ACP. Successivamente all'approvazione, le singole Unità Ordinanti possono procedere con l'effettuazione, sul Portale, degli Ordini di Acquisto. ACP si riserva la facoltà di respingere manifestazioni di interesse provenienti da soggetti non legittimati ad aderire alle Convenzioni quadro ACP, di importo ritenuto non congruo dal RUP o altrimenti non corrette. In tal caso, l'Amministrazione Contraente riceve tramite il Portale un messaggio automatico che comunica il respingimento della propria manifestazione di interesse, ed ACP provvede ad inviare una comunicazione con indicazione dei motivi del respingimento medesimo. E' possibile per l'Amministrazione Contraente ripresentare una nuova manifestazione di interesse, conforme alle indicazioni espresse da ACP.

1.6. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al più tardi al momento dell'emissione del singolo Ordine di Acquisto:

- alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 l.p. 16/2015;
- alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui all' artt. 114 e all. I.2 e II.14 d.lgs 36/2023, nei casi previsti dalla Linea Guida ANAC n. 3 adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 all'indicazione, sul medesimo Ordine di Acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

1.7. Le predette Amministrazioni contraenti, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement www.bandi-altoadige.it tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordini di Acquisto.

1.8. L'Ordine di Acquisto consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dalle persone fisiche a ciò autorizzate dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza. ACP non effettua alcuna verifica in merito alla legittimazione del soggetto che sottoscrive gli Ordini di Acquisto.

1.9. Nella fase precedente all'emissione di un Ordine di Acquisto l'Amministrazione Contraente/Unità Ordinante deve compilare l'allegato "Ordinativo di Fornitura", firmato digitalmente, ed il foglio dati (Anlage-Allegato A.xlsx), che contiene i dettagli della fornitura per ogni singolo POD.

Le Unità Ordinanti compilano gli Ordini di Acquisto con la spesa totale stimata per il periodo di adesione previsto, al netto dell'IVA, importo vincolante per l'Unità ordinante, e caricano gli allegati direttamente sul Portale www.bandi-altoadige.it. Gli Ordini di Acquisto devono essere approvati da ACP. L'Agenzia si riserva



la facoltà di respingere Ordini di Acquisto di importo ritenuto non congruo dal RUP o altrimenti non corretti. In tal caso, l'Unità Ordinante riceve tramite il Portale un messaggio automatico che comunica il respingimento del proprio Ordine di Acquisto, ed ACP provvede ad inviare una comunicazione con indicazione dei motivi del respingimento medesimo. E' possibile per l'Unità Ordinante ripresentare un nuovo Ordine di Acquisto, con lo stesso "CIG figlio" conforme alle indicazioni espresse da ACP.

Si rammenta che come chiarito da ANAC con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022, per ordinativi di fornitura finanziati con fondi Pnrr o Pnc è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario e non lo smart CIG, ai fini degli adempimenti relativi ai documenti di gara da attuare mediante il sistema SIMOG.

1.10. Successivamente all'approvazione da parte di ACP, il Portale inoltra automaticamente all'Esecutore una e-mail con il link all'Ordine di Acquisto contenente gli allegati.

Non è consentito l'invio di Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti/Unità Ordinanti all'Esecutore con modalità diverse da quelle indicate.

1.11. Qualora l'Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, esso non avrà validità e l'Esecutore non sarà tenuto a darvi esecuzione; tuttavia, l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC all'Amministrazione Contraente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto.

Ove l'Esecutore ritenga che l'Ordine di Acquisto provenga da un soggetto non legittimato, in base alla normativa di riferimento così come indicata nelle Condizioni generali contratto, ad utilizzare le Convenzioni quadro, dovrà tempestivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare, l'Amministrazione da cui proviene l'Ordine e l'Agenzia per conoscenza, indicando le ragioni del proprio rifiuto.

1.12. I singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Esecutore attraverso l'emissione degli Ordini di Acquisto. I singoli Contratti attuativi della Convenzione quadro si concludono il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte dell'Esecutore, degli avvisi degli Ordini di Acquisto inviati dalle Amministrazioni Contraenti tramite Portale, o nel diverso termine eventualmente indicato nel Contratto quadro. Spirato il predetto termine, fermo quanto previsto al precedente comma 1.11, e salva l'ipotesi di comprovato malfunzionamento o indisponibilità del Portale, gli Ordini di Acquisto sono irrevocabili ed il Contratto attuativo è concluso e per l'effetto, l'Esecutore è tenuto a darvi completa esecuzione. Decorso i tre giorni lavorativi di cui sopra, è comunque onere delle Amministrazioni Contraenti accertarsi del buon fine dell'Ordine di Acquisto e/o segnalare eventuali malfunzionamenti del Portale ad ACP.

L'Esecutore è obbligato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del Contratto attuativo, ad inviare via PEC l'allegato A, compilato nelle parti specifiche dedicate all'Esecutore.

In caso di ritardo nell'invio dell'Allegato A potranno essere applicate le penali previste nell'Allegato "Schema penali".



1.13. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Esecutore prende atto, rinunciando a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine di Acquisto medesimo; decorso tale termine, l'Ordine di Acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente, e l'Esecutore è tenuto a dare esecuzione completa alla prestazione richiesta decorsi i termini di cui ai precedenti commi 1.11 e 1.12..

1.14. Nel corso di validità della Convenzione quadro ACP, una stessa Amministrazione Contraente/Unità Ordinante può effettuare diversi Ordini di Acquisto, ma solo dopo l'esaurimento di tutto il prenotato del precedente Ordine di Acquisto. Per ogni Ordine di Acquisto le Amministrazioni Contraenti/Unità Ordinanti dovranno acquisire uno specifico CIG derivato.

I singoli Contratti attuativi possono avere una durata pari a massimo 12 (dodici) mesi prima della scadenza della Convenzione quadro.

Oltre la scadenza della Convenzione quadro i Contratti attuativi hanno in ogni caso data di scadenza massima di 6 (sei) mesi, in caso di non esaurimento dell'Ordine.

L'Amministrazione Contraente può richiedere nuovi allacciamenti, aumenti di potenza, volture e quant'altro attraverso il Portale internet attivato dall'Esecutore, vedere Articolo 11 del Capitolato Tecnico, ma non può variare la spesa totale indicata nell'Ordine di Acquisto di riferimento inserito attraverso il Sistema di E-procurement

1.15. L'Amministrazione Contraente conferisce all'Esecutore, mediante l'invio dell' Ordine di Acquisto, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere dall' ARERA n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i.; conferisce altresì la delega alla disdetta dei contratti di fornitura esistenti tra l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Ordinante, e l'Esecutore uscente.

Allegato „Schema Penali“

Nr. / n.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato/ Contratto quadro	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale (ACP / SA)
1	Ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di invio dell'Allegato A alle Unità ordinanti	Entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto attuativo	All_Modalità_adesione	E-mail	Allegato A compilato nelle parti specifiche dall'esecutore	Ad evento	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	Amministrazione contraente
2	Ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di energia sia nel caso di subentri a precedente Esecutore che per allacciamenti nuovi	Data inserita dall'Esecutore nell'allegato A	Contratto Quadro Art. 7 lett. g)	Attivazione fornitura energia	Allegato A compilato nelle parti specifiche dall'esecutore	Ad evento	Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento Decorsi 30 giorni: penale per mancato allacciamento: Importo: Euro 2.000,00 (duemila/00)	Amministrazione contraente
3	Ritardo nelle comunicazioni all'Unità Ordinante rispetto ai termini di attivazione delle forniture di energia	Termini indicati nel Contratto quadro e/o nel Capitolato tecnico	Contratto Quadro/Capitolato tecnico	E-mail/PEC	Comunicazioni	Ad evento	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	Amministrazione contraente
4	Ritardo rispetto ai termini della delibera ARERA, TIQE (2016-2023) parte II (distribuzione e misura dell'energia elettrica: regolazione dei livelli specifici e generali di qualità commerciale) Titolo 1, 2 e 3, per la richiesta di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per la	Entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta	Contratto Quadro Art. 7 lett. h)	Attivazione nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per	Comunicazioni	Ad evento	Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento.	Amministrazione contraente

Allegato „Schema Penali“

Nr. / n.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato/ Contratto quadro	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale (ACP / SA)
	richiesta di integrazione o rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti.			la richiesta di integrazione o rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti				
5	Ritardo nella corresponsione dell'indennizzo automatico ai sensi dell'art. 104 dell'Allegato A alla delibera 22/12/2015 646/2015/R/eel dall'ARERA	Termini stabiliti dall'art. 106 dell'Allegato A alla delibera 22/12/2015 646/2015/R/eel dall'ARERA	Contratto Quadro Art. 7 lett. i)	Corresponsione dell'indennizzo automatico	Comunicazioni	Ad evento	Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	Amministrazione contraente
6	Certificazione difforme o mancante della fornitura di energia verde	Entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza	Capitolato Tecnico - Art.6	Accertamento dell'inadempienza	Garanzia d'Origine (GO)	Ad evento	Euro 0,25 (0/venticinque) per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza	Amministrazione contraente ACP
7	Ritardato invio, invio parziale o errato, mancato invio dei Report	Entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta	Capitolato Tecnico - Art.13	PEC/file scaricabili dal Portale	Documenti di reportistica	Ad evento	Euro 25,00 (venticinque/00) a giorno solare, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni Decorsi i 30 (trenta) giorni: ulteriore penale per mancato invio: Importo: Euro 1.000,00 (mille/00)	Amministrazione contraente ACP
8	Ritardato o mancato invio Report con dati corretti e/o integrati come da richiesta	Entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta	Capitolato Tecnico – Art.13	PEC/ file scaricabili dal Portale	Documenti di reportistica	Ad evento	Euro 25,00 (venticinque/00) a giorno solare, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni	Amministrazione contraente

Allegato „Schema Penali“

Nr. / n.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato/ Contratto quadro	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale (ACP / SA)
							Decorsi i 30 giorni: ulteriore penale per mancato invio Importo: Euro 1.000,00 (mille/00)	ACP
9	Ritardo nella fatturazione rispetto al termine previsto	Le fatture devono essere emesse: entro il 31 dicembre per le forniture entro il 30 agosto entro il 30 aprile dell'anno seguente per le forniture dopo il 30 agosto	Contratto quadro Art. 11.2 comma 11	Ricezione fattura	Fattura	Ad evento	Euro 100,00 (cento/00) € per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	Amministrazione contraente
10	Mancato invio report CSV/Excel di accompagnamento alle fatture singole o multisito	Entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta	Contratto quadro Art. 11.2 comma 5	Ricezione documento	Documento in formato CSV/Excel	Ad evento	Euro 100,00 € (cento/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	Amministrazione contraente
11	Ritardata attivazione del servizio di segreteria operativo	Entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro	Capitolato Tecnico – Art. 12	Attivazione servizio di segreteria operativo	Intervista all'Esecutore	Ad evento	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	ACP

Allegato „Schema Penali“

Nr. / n.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato/ Contratto quadro	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale (ACP / SA)
12	Ritardata attivazione del Portale web	Entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro	Capitolato Tecnico – Art. 11	Attivazione Portale web	Intervista all'Esecutore	Ad evento	Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, dall'inizio dell'inadempimento	ACP
13	Obblighi di comunicazione in relazione alle modifiche soggettive	20 (venti) giorni solari di anticipo rispetto alla modifica	Art 9- Condizioni generali di Contratto e Art. 14 Contratto Quadro comma 7 lett. a)	PEC	Comunicazioni	Ad evento	Euro 1.000,00 (mille/00) se comunicazione tardiva, ma pervenuta prima della sostituzione Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) se comunicazione posteriore alla sostituzione	ACP
14	Tracciabilità dei flussi finanziari	7 (sette) giorni lavorativi prima della/e variazione/i	Art. 12- Condizioni generali di Contratto e Art. 14 Contratto Quadro comma 7 lett. b)	PEC	Comunicazioni	Ad evento	Euro 500,00 (cinquecento/00) se comunicazione tardiva, ma pervenuta prima della variazione Euro 1.000,00 (mille/00) se comunicazione posteriore alla modifica	ACP
15	Mancata comunicazione cambio responsabile contrattuale e/o amministrativo della fornitura	20 (venti) giorni solari prima della sostituzione	Contratto Quadro Art. 14 comma 7 lett. c)	PEC	Comunicazioni	Ad evento	Euro 500,00 (cinquecento/00) se comunicazione tardiva con anticipo inferiore a 20 giorni	ACP

Allegato „Schema Penali“

Nr. / n.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato/ Contratto quadro	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale (ACP / SA)
			Capitolato Tecnico – Art. 10				solari, ma pervenuta prima della sostituzione Euro 1.000,00 (mille/00) se comunicazione pervenuta entro 15 giorni solari dall'avvenuta sostituzione Euro 2.000,00 (duemila/00) se comunicazione posteriore a 15 giorni solari dall'avvenuta sostituzione	

CONVENZIONE QUADRO ACP ""ENERGY terza edizione""

STIMA CONSUMI PER PESI (Anno riferimento 2022)

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT	Misuratori Monorari e Multiorari [MWh]				Stima 1 anno	
	F0	F1	F2	F3	MWh	Peso
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP): - Lettere b), e)	0,0 0,000%	4.725,0 15,552%	7.878,4 25,931%	17.779,1 58,518%	30.382,4	11,17%
ALTRI USI (AU): - Lettere c), d), f), g), h), i)	0,0 0,000%	99.460,7 41,165%	57.069,4 23,620%	85.087,5 35,216%	241.617,6	88,83%
					272.000,0	100,0%

BASE D'ASTA

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT	Misuratori Monorari e Multiorari [€/MWh]			
	F0	F1	F2	F3
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP): - Lettere b), e)	15,00	15,00	15,00	15,00
ALTRI USI (AU): - Lettere c), d), f), g), h), i)	15,00	15,00	15,00	15,00
Totale Spread [€] BASE D'ASTA	€ 4.080.000,00			

OFFERTA: Spread rispetto a PUN come da delibera n. 181 del 2006

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT	Misuratori Monorari e Multiorari [€]			
	F0	F1	F2	F3
Spread * consumo stimato (IP)	€ 0,00	€ 46.635,59	€ 77.759,43	€ 175.479,26
Spread * consumo stimato (AU)	€ 0,00	€ 981.676,95	€ 563.275,42	€ 839.813,34
SPREAD OFFERTO (IP)	9,87	9,87	9,87	9,87
SPREAD OFFERTO (AU)	9,87	9,87	9,87	9,87
Totale Spread [€] OFFERTO = P	€ 2.684.640,00			

Media Spread unitario [€/MWh]	€ 9,87
-------------------------------	--------

NOTA BENE: LO SPREAD OFFERTO, PER OGNI TIPOLOGIA, NON DOVRÀ ESSERE MAGGIORE O UGUALE A 15 EURO A PENA ESCLUSIONE DALLA GARA

Si precisa che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dalla Convenzione.